



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario N. 17 del 29 Aprile 2020

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DECRETI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

DECRETO 17.04.2020, N. 13

Nominare Revisore legale dell'Agenda Sanitaria regionale, Piscione Antonio. 5

MOZIONI

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

III COMMISSIONE

AGRICOLTURA, SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

MOZIONE 05.02.2020, N. 7

"Protezione degli insetti impollinatori e riduzione del rischio legato all'impiego dei fitosanitari" 12

VERBALE 01.04.2020, N. 26/1

Convalida del Consigliere Pierpaolo Pietrucci..... 18

VERBALE 01.04.2020, N. 26/6

Risoluzione: Dematerializzazione prescrizioni mediche. 22

VERBALE 01.04.2020, N. 26/7

Risoluzione: Iniziative per incentivazione all'utilizzo del "Made in Abruzzo" 25

DECRETI

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

COMMISSARIO DELEGATO DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 441/2017

DECRETO 20.04.2020, N. 1 28

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO/MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA N.45 del 16/09/2009

DETERMINAZIONE 16.04.2020, N. DPC025/101

Autorizzazione Unica n.45/2009 rilasciata ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, art.12, per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 6,5 MWp ubicato nel Comune di Civitella del Tronto (TE)" della Società Agricola P.T. SOLAR S.r.l. di Civitella del Tronto. Proroga ulteriore per ultimazione lavori. Ditta: Società Agricola P.T. SOLAR S.r.l. -Via Sant'Eurosia n. 3 -64010 Civitella del Tronto (TE)..... 36

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

SERVIZIO GENIO CIVILE L'AQUILA

DETERMINAZIONE 31.03.2020, N. DPE016/49

Ordinanza istruttoria e convocazione Conferenza di Servizi. Istanza di concessione di derivazione acque sotterranee da un pozzo ubicato nel Comune di Avezzano (AQ), per uso irriguo – Ditta: Annamaria Tiburzi..... 40

ATTI DELLO STATO

RICORSI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO 26.03.2020, N. 39 42

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

COMUNE DELL'AQUILA

Deliberazione del Commissario Ad Acta Arch. Giuliano Di Flavio N.2 del 07.11.2019 avente per oggetto: "T.A.R. Abruzzo L'Aquila. Ricorso REG. RIC. n° 491/2010; sentenza T.A.R. Abruzzo L'Aquila REG. SEN. n° 246/2011; Ordinanza T.A.R. Abruzzo L'Aquila REG. PROV. COLL. n° 470/2011. Variante puntuale al P.R.G. vigente del Comune dell'Aquila per area soggetta a vincolo decaduto. ditta Marcello Accili." Adozione..... 59

CONSORZIO BONIFICA CENTRO

Estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Lettomanoppello (PE) con derivazione delle acque superficiali e di sorgenti dal corpo frana di scorrimento traslativo in atto a valle del centro antico del Comune. Intervento (A). Ordinanza di pagamento diretto per indennità' di espropriazione n. 1.a(Le) 60

Estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Lettomanoppello (PE) con derivazione delle acque superficiali e di sorgenti dal corpo frana di scorrimento traslativo in atto a valle del centro antico del Comune. Intervento (A). Ordinanza di pagamento diretto per indennità di asservimento n. 2.a(Ls) 64

E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

PIANO RESILIENZA 2019-2020 Ricostruzione elettrodotto aereo in media tensione a 20 kVn. denominato "Ferroni" Lotto 1 , nel Comune di Bellante (TE), rif. Atlante. 83

Costruzione ed esercizio di linea MT interrata a 20 kV della lunghezza complessiva di 1900 mt, nel Comune di Picciano (PE), la quale consentirà il miglioramento della qualità del servizio elettrico del comprensorio interessato. 84

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DECRETI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

DECRETO 17.04.2020, N. 13

Nominare Revisore legale dell'Agazia Sanitaria regionale, Piscione Antonio.CONSIGLIO REGIONALE
Il Presidente

Decreto n. 13/2020

VISTO l'art 7, comma 1, della L.R.23 giugno 2016 n. 18, secondo cui "La revisione legale dell'Agazia Sanitaria Regionale è affidata ad un Revisore unico nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 della L.R. 4/2009";

VISTA la L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 n. 4 "Principi generali in materia di riordino degli enti regionali" ed, in particolare:

- l'art. 5, comma 1 bis della L.R. n. 4/2009 come modificato dall'art. 3 della L.R. 28 giugno 2019, n. 14, ai sensi del quale "Alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale mediante distinti avvisi pubblici; la nomina e' riservata ai Revisori legali iscritti alla Fascia 3 nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, oppure ai revisori legali iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale.";
- l'art. 5 bis, comma 1, della L.R. 4/2009 ai sensi del quale: "Non possono essere nominati negli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235"
- l'art. 5 bis, comma 3, della L.R. 4/2009 ai sensi del quale "In ogni caso il soggetto nominato e' tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico, nonché ai competenti uffici del Consiglio regionale, apposita autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo di certificazione, l'Ente regionale presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell'erogazione del trattamento economico, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza, dandone comunicazione ai competenti uffici del Consiglio regionale".
- l'art. 5 bis, comma 5, della L.R. 4/2009 secondo cui: "Sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale";
- l'art.5 ter, comma 1, della L.R.4/2009 "Le nomine di competenza regionale sono effettuate nel rispetto delle condizioni di inconfiribilità e incompatibilita' degli incarichi disposte dal

Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190)";

VISTO l'art. 142, comma 3, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale ai sensi del quale: *"La Conferenza dei capigruppo, all'unanimità, può delegare le nomine di cui al presente articolo al Presidente del Consiglio, che provvede nel rispetto dei diritti dell'opposizione, secondo le proporzioni previste dallo Statuto"*;

PRESO ATTO che il Revisore dei Conti dell'ASR, nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 31 del 14 luglio 2016, è scaduto e deve essere rinominato;

RICHIAMATE le determinazioni dirigenziali del Servizio Affari Istituzionali ed Europei:

- APL/AIE n. 49 del 6 giugno 2019 con cui è stato approvato, tra gli altri, l'Avviso pubblico relativo alla nomina di competenza del Consiglio regionale del Revisore legale dell'ASR, pubblicata sul BURAT ordinario n. 23 del 12.06.2019;
- APL/AIE n. 53 del 4 luglio 2019 con cui è stato approvato, tra gli altri, l'Avviso pubblico relativo alla nomina di competenza del Consiglio regionale del Revisore legale dell'ASR, a seguito della modifica della L.R. 14/2019 all'art.5 comma 1 bis della L.R. 4/2009 e pubblicata sul BURAT speciale n. 120 del 12.07.2019;

VISTE le candidature pervenute entro i termini previsti dai suddetti Avvisi pubblici;

CONSIDERATO che il Servizio Affari Istituzionali ed Europei, ha svolto l'istruttoria in merito alle candidature pervenute, verificando la regolarità e la completezza delle domande rispetto a quanto stabilito dall'Avviso;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Capigruppo, nel corso della riunione dell'11 giugno 2019, ha ritenuto, in relazione alle nomine di competenza del Consiglio regionale presso Enti, di delegare il potere di nomina al Presidente del Consiglio regionale mediante applicazione dell'art. 142, comma 3, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

VISTA la designazione comunicate al Servizio Affari Istituzionali ed Europei con nota prot. 45/Segr/2020 del 9/4/2020 per gli adempimenti di competenza;

CONSIDERATO che Antonio Piscione è iscritto nel Registro dei revisori Legali al n. 84984 ed ha appropriata ed elevata competenza, esperienza e professionalità per poter svolgere l'incarico di Revisore legale dell'ASR;

DATO ATTO che:

- il designato ha manifestato la disponibilità ad accettare l'incarico a revisore legale dell'A.S.R., con nota acquisita al protocollo del Consiglio regionale al n. 4516 del 10.04.2020 e ha reso le dichiarazioni sulla insussistenza delle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi;
- il Servizio Affari Istituzionali ed Europei ha svolto l'istruttoria in merito alle predette dichiarazioni e le stesse sono state trasmesse al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza con nota prot.4530 del 14 aprile 2020;
- il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza con nota prot. 4606 del 17 aprile 2020 ha ritenuto conclusa, senza ulteriori rilievi, l'istruttoria condotta relativamente alle dichiarazioni rese dal designato;

VISTO l'art. 7, della L.R. n. 18/2016 ed in particolare:

- il comma 2, che dispone che "Il Revisore dura in carica tre anni e svolge i seguenti compiti:
 - a) vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di amministrazione e contabilità;
 - b) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;
 - c) esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni, nonché il consuntivo;
 - d) accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa;
 - e) può chiedere notizie al Direttore sull'andamento dell'Agenzia;
 - f) svolge tutte le attività previste dalla L.R. 4/2009.
- il comma 3, ai sensi del quale "Il compenso del Revisore è determinato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia ed è a carico del Bilancio dell'Agenzia."


RITENUTO dover provvedere alla nomina del Revisore legale dell'ASR;

D E C R E T A

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- **di nominare** Revisore legale dell'Agenzia Sanitaria regionale, **Piscione Antonio**;
- **di dare atto** che:
 - il Revisore legale dura in carica 3 anni, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 18/2016 decorrenti dalla data del presente decreto;
 - il compenso del Revisore Legale è stabilito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia;
 - il Revisore deve rendere annualmente, entro il 30 marzo, all'ASR, nonché al Servizio competente del Consiglio regionale, la dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione e incompatibilità, ai sensi dell'art. 5 bis, commi 3 e 5 della L.R. 4/2009, pena la sospensione del trattamento economico per il tempo in cui permane l'inadempimento;
 - la dichiarazione resa ai fini della nomina, di cui al D.Lgs 39/2013, è allegata al presente decreto, ai sensi dell'art. 6 del Disciplinare approvato con deliberazione dell'U.P. n. 36/2019;
- **di comunicare** il presente decreto al Revisore legale nominato;
- **di disporre** la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica;
- **di trasmettere** il presente decreto, per quanto di competenza all'ASR e per opportuna conoscenza al Presidente della Giunta regionale;
- **di precisare** che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

L'Aquila 17.04.2020

Lorenzo Sospiri


Consiglio regionale dell'Abruzzo

Oggetto: Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 (*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*), in attuazione della Legge n. 190/2012 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*).

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
SULL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'
DELL'INCARICO DI REVISORE LEGALE DELL'AGENZIA SANITARIA REGIONALE
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445)**

Il/La sottoscritto/a PISCIONE ANTONIO nato/a a _____ il
_____ residente a _____ Via /P.zza _____ n. _____
tel. _____ cell. _____ e-mail _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

l'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/2013, ed in particolare:

ai fini delle cause di inconferibilità:

di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (**disposizione prevista dall'art. 3 D.lgs. 39/2013**).

di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'**art. 4 del D.lgs. 39/2013** come di seguito riportato:

A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto **incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico** ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'**art. 7, comma 1, del D.lgs. 39/2013** come di seguito riportato:

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o

amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

- a) (...);
- b) (...);
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

ai fini delle cause di incompatibilità:

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'**art. 9, comma 1, del D.lgs. 39/2013** come di seguito riportato:

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, **di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.**

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'**art. 9, comma 2, del D.lgs. 39/2013** come di seguito riportato:

2. (...), **gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico** sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'**art. 11, comma 1, del D.lgs. 39/2013** come di seguito riportato:

1. (...) **gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale**, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'**art. 11, comma 2, del D.lgs. 39/2013** come di seguito riportato:

2. (...) **gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale** sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'**art. 11, comma 3, del D.lgs. 39/2013** come di seguito riportato:

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) (...);
- b) (...);

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione. (...).

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) (...)

b) (...)

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 4, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 14, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

- a) (..)
- b) (..);

c) con la **carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione**, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a si impegna a:

- comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri dati personali contenuti nella presente dichiarazione;
- presentare annualmente la dichiarazione di cui all'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013, sulla insussistenza della causa di inconferibilità derivante da condanna penale e delle cause di incompatibilità;
- comunicare tempestivamente l'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento dell'incarico dirigenziale e comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale, della causa di inconferibilità derivante da condanna penale o delle cause di incompatibilità;
- rimuovere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013, l'eventuale causa di incompatibilità, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione, pena la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto.

Il/La sottoscritto/a è consapevole che, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 39/2013, ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace accertata comporta la inconferibilità al soggetto che ha reso la dichiarazione di qualsivoglia incarico di cui al d.lgs. n. 39/2013 per un periodo di 5 anni.

Trattamento dati personali:

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a:

- ai sensi dell'art.13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa;
- sugli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* e del Decreto Legislativo n. 39/2013 art. 20, comma 3, che i dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 196/2003, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale del Consiglio regionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed i loro riutilizzo.

Luogo e data, 09/04/2020

Il dichiarante

MOZIONI

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

III COMMISSIONE

AGRICOLTURA, SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

MOZIONE 05.02.2020, N. 7

“Protezione degli insetti impollinatori e riduzione del rischio legato all'impiego dei fitosanitari”

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

III COMMISSIONE

“Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive”

XI LEGISLATURA

SEDUTA del 5 febbraio 2020

Presidente: Emiliano Di Matteo

Consigliere Segretario: Antonio di Gianvittorio

| COMPONENTI III COMMISSIONE | ASS. |
|--|------|
| DI MATTEO EMILIANO | |
| MONTEPARA FABRIZIO | |
| DI GIANVITTORIO ANTONIO | |
| BOCCHINO SABRINA | X |
| D'AMARIO DANIELE | |
| SCOCCIA MARIANNA | X |
| TESTA GUERINO | X |
| SANTANGELO ROBERTO | X |
| CIPOLLETTI MARCO | |
| FEDELE GIORGIO | |
| SMARGIASSI PIETRO | |
| LEGNINI GIOVANNI delega DI BENEDETTO AMERICO | X |
| PEPE DINO | |

MOZIONE N. 7/Terza Commissione

OGGETTO: “Protezione degli insetti impollinatori e riduzione del rischio legato all'impiego dei fitosanitari”.

LA TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Vista la Mozione n. 7 del 19 novembre 2019, a firma del Consigliere Francesco Taglieri Sclocchi, assegnata a questa Commissione in data 21/11/2019, recante:

“Protezione degli insetti impollinatori e riduzione del rischio legato all'impiego dei



fitosanitari”;

Udita l’illustrazione del Consigliere Taglieri;

Udito l’intervento del Consigliere Montepara;

Visto l’art. 150 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

all’unanimità dei Consiglieri presenti: Di Matteo + delega Bocchino(voti 7+1), Montepara(voti 1), Di Gianvittorio(voti 1), D’Amario(voti 3), Cipolletti(voti 2), Fedele(voti 2) e Smargiassi(voti 3)

L’APPROVA

nel testo che di seguito si trascrive

PREMESSO che:

- la protezione della biodiversità è indispensabile per garantire un ambiente vivibile e agro- ecosistemi resilienti e produttivi;
- dalle api domestiche e selvatiche dipende l’impollinazione dell’84% delle piante con fiore e i tre quarti circa delle colture importanti per l’alimentazione umana;

PRESO ATTO che:

- la riduzione degli insetti impollinatori a scala globale, la significativa mortalità delle api e una drastica riduzione del numero di colonie anche a scala regionale è causata da una combinazione di fattori, tra cui l’insorgenza di malattie, la progressiva diminuzione delle piante mellifere e pollinifere che servono alle api per il sostentamento, l’effetto nocivo di prodotti fitosanitari, in particolare pesticidi a base di neonicotinoidi, e pratiche agricole non sostenibili;
- molte delle conseguenze previste dei cambiamenti climatici in atto, tra cui l’aumento della temperatura, le alterazioni del regime pluviometrico e i fenomeni meteorologici estremi o irregolari, potrebbero avere, a loro volta, un impatto sulle popolazioni di impollinatori;

VISTA la risoluzione del Parlamento europeo del 1° marzo 2018 sulle prospettive e le sfide per il settore dell’apicoltura dell’UE (2017/2115(INI)) che ha stimato il valore economico dell’attività di apicoltura nell’UE in 14,2 miliardi di euro, includendo il valore della produzione del miele e il valore dell’impollinazione nel mantenimento dell’equilibrio ecologico e nella conservazione della biodiversità, e ha invitato gli Stati Membri a porre l’apicoltura al centro della politica agricola comune dell’UE;

VISTO che l’obiettivo prioritario della riduzione del rischio legato all’impiego dei fitosanitari è stato sancito dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del



Consiglio del 21 ottobre 2009, ed è stato recentemente ribadito a livello europeo, e in particolare:

- la direttiva 2009/128/CE ha istituito un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, con particolare riferimento all'articolo 14, che ha reso obbligatoria per tutti gli agricoltori l'applicazione dei principi generali di difesa integrata nelle loro aziende a partire dal 2014, e all'articolo 9, che ha imposto un divieto generale di irrorazione aerea;
- il 27 aprile 2018 è stata approvata la proposta della Commissione che ha introdotto il divieto di utilizzo all'aperto di tre pesticidi che contengono specifici principi attivi (imidacloprid, clothianidin e thiamethoxam, appartenenti alla classe dei neonicotinoidi) nocivi per le api;
- con la risoluzione del 12 febbraio 2019 sull'applicazione della direttiva 2009/128/CE, il Parlamento europeo ha deplorato il fatto che “il livello generale dei progressi compiuti dagli Stati membri nell'attuazione della direttiva sia insufficiente per conseguire gli obiettivi principali della direttiva, nonché per sbloccare il suo pieno potenziale di riduzione dei rischi generali derivanti dall'utilizzo dei pesticidi, riducendo nel contempo la dipendenza dagli stessi, per promuovere la transizione verso tecniche fitosanitarie sicure ed ecologicamente sostenibili e per ottenere i miglioramenti assolutamente necessari in termini di ambiente e salute” e ha invitato gli Stati membri a “promuovere un modello agricolo basato su strategie fitosanitarie preventive e indirette volte a ridurre l'utilizzo di fattori produttivi esterni nonché su sostanze multifunzionali presenti in natura”;
- con la risoluzione del 16 gennaio 2019 nell'ambito della revisione della procedura di autorizzazione dei fitosanitari nell'Unione europea, il Parlamento europeo ha individuato la preminenza dei principi di trasparenza, di tutela dell'ambiente e della salute;

VISTO che il 26 febbraio 2019 è stata approvata all'unanimità dalla Camera dei deputati la mozione “Iniziative volte a vietare l'utilizzo dei pesticidi e dei diserbanti nelle produzioni agricole, favorendone lo sviluppo con metodo biologico”, che ha impegnato il Governo ad assumere, tra le altre cose, “iniziative in relazione ai trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari tossici per le api, al fine di salvaguardarne l'azione pronuba, non solo durante il periodo di fioritura, ma anche in quello di melata, nonché a promuovere, in accordo con le regioni e con le province autonome di Trento e Bolzano, una capillare azione di controllo e vigilanza per la repressione dell'uso, durante i trattamenti chimici in agricoltura, di fitofarmaci e principi attivi vietati o non autorizzati a livello nazionale ed europeo, perché pericolosi per i pronubi”;

VISTO che sul territorio regionale sono presenti circa 1.645 apicoltori che conducono



1.950 apiai per un totale di 38.805 alveari condotti, presenti soprattutto nella provincia di Chieti che da sola racchiude il 57% del patrimonio apistico regionale in un contesto che vede i tre quinti degli apicoltori regionali dediti a una attività hobbistica con una produzione dedicata all'autoconsumo, e i restanti invece orientati ai mercati con una marcata impronta professionale, con una produzione complessiva che si aggira tra le 800 e le 900 tonnellate /anno di miele, compatibilmente con l'andamento climatico della stagione produttiva e l'incidenza delle malattie infettive delle api;

VISTO che le api sono un indicatore importante della qualità dell'ambiente, che l'agricoltura e l'apicoltura si sono sviluppate in modo sinergico per anni, che condividono lo stesso territorio e apportano l'una all'altra benefici reciproci e ogni azione di tutela dei pronubi è un investimento nell'ottica di produzioni più abbondanti, sane e sostenibili;

CONSIDERATO che alla salute delle api concorrono sia gli apicoltori che gli agricoltori, attraverso, ad esempio, le seguenti azioni:

- l'intervento tempestivo, corretto ed efficace contro parassiti e patogeni;
- la corretta gestione degli alveari, ad esempio attraverso la cura nella scelta della nutrizione supplementare;
- l'astensione da qualsiasi pratica potenzialmente nociva per i pronubi;

CONSIDERATO che così come sono molteplici le cause, sono molteplici le soluzioni di cui la pianificazione regionale dovrebbe tenere in conto, tra cui, ad esempio:

- un paesaggio ricco di siepi, boschi, alberature e prati polifiti;
- il mantenimento della vegetazione spontanea degli agroecosistemi;
- la cura del verde pubblico negli spazi verdi urbani;
- l'incremento delle superfici ad agricoltura biologica e agricoltura integrata;
- una Politica Agricola Comune (PAC) orientata verso lo sviluppo sostenibile e il rafforzamento della biodiversità;

RICORDATO che il tema della sopravvivenza degli insetti impollinatori è un tema di sopravvivenza della specie umana, e che in Baviera recentemente un milione e 745mila cittadini, circa il 18% della popolazione, hanno votato la petizione per chiedere un referendum il cui obiettivo è salvare le api attraverso l'implementazione dell'agricoltura biologica (convertire al 'bio' il 20% delle terre agricole nei prossimi sei anni e il 30% entro il 2030), degli spazi verdi (il 10% degli spazi verdi bavaresi dovranno essere trasformati in prati fioriti) e una maggiore protezione dai prodotti chimici in agricoltura;

CONSIDERATO che negli ultimi anni l'apicoltura urbana ha acquistato popolarità ed è potenzialmente in grado di sensibilizzare un gruppo più ampio di cittadini, riguardo alla biodiversità e all'importanza dell'apicoltura; che anche la floricoltura nei giardini e nelle



aree urbane ad opera di cittadini e/o enti locali e regionali contribuisce ad arricchire il regime alimentare degli impollinatori;

CONSIDERATO che il miele è il terzo prodotto più adulterato al mondo e che tale adulterazione causa notevoli danni agli apicoltori europei ed espone i consumatori a gravi rischi per la salute;

CONSIDERATO che l'obiettivo principale dell'iniziativa europea European Honey Breakfast ("Miele a colazione"), lanciata nel 2014 e sostenuta da molti Stati membri dell'UE, è quello di contribuire a educare i bambini a mangiare alimenti sani come il miele e di promuovere le produzioni locali;

Tutto ciò premesso, **IMPEGNA** la Giunta regionale

1. a potenziare la cooperazione tra agricoltori e apicoltori creando occasioni di confronto e scambio;
2. a rafforzare la simbiosi tra le api e le colture agrarie, attraverso la promozione di un modello agricolo in grado di preservare la biodiversità del paesaggio agricolo e di garantire la sostenibilità, anche elaborando buone pratiche tese a stimolare le sinergie tra agricoltura e apicoltura, incentivando l'impiego delle tecniche più opportune;
3. a incoraggiare tutti gli agricoltori ad applicare pratiche agronomiche in conformità alla direttiva 2009/128/CE, ad adottare misure agroambientali volte a sostenere la presenza di vegetazione spontanea negli agro-ecosistemi come, ad esempio, la realizzazione di prati con piante mellifere ai margini dei campi e ad applicare un livello avanzato di produzione integrata, ricorrendo a metodi di controllo biologico a basso rischio ove possibile;
4. a incoraggiare tutti gli apicoltori ad applicare tecniche idonee a sostenere colonie d'api sane e resilienti che possano consentire di ottenere prodotti salubri e di qualità e al contempo possano offrire all'agricoltura il supporto necessario in relazione all'impollinazione delle colture agrarie;
5. ad accrescere la condivisione tra agricoltori, apicoltori, silvicoltori, scienziati e veterinari di conoscenze e informazioni rilevanti su sistemi avanzati di allarme rapido reciproco, anche riguardo ai periodi di irrorazione e altre applicazioni di insetticidi, la prevenzione e il controllo delle malattie, e i metodi di protezione fitosanitaria che minimizzano il rischio di mortalità degli impollinatori;
6. a favorire la sottoscrizione di accordi fra le associazioni ed organizzazioni degli apicoltori e produttori apistici e quelle degli agricoltori e di altre organizzazioni coinvolte per il miglioramento delle produzioni, anche attraverso percorsi formativi congiunti sull'impollinazione e il mantenimento dell'equilibrio ecologico e la tutela della biodiversità, nonché il miglioramento delle condizioni di sopravvivenza



- degli impollinatori nei paesaggi agricoli;
7. a individuare zone di rispetto intorno ad aree di rilevante interesse apistico e agroambientale nelle quali siano vietati trattamenti con specifici prodotti fitosanitari alle specie arboree, erbacee, sementiere, floreali, od ornamentali;
 8. a intraprendere iniziative per monitorare e proteggere gli impollinatori selvatici diffusi in ambito regionale;
 9. a intraprendere iniziative per proteggere le api mellifere diffuse sul territorio regionale dall'espansione indesiderata di altre sottospecie non autoctone, eventualmente importate per ragioni produttive;
 10. a promuovere iniziative educative e di sensibilizzazione finalizzate alla comprensione dello stretto legame sussistente fra api, ambiente, agricoltura e uomo, per stimolare in questo modo l'acquisizione di una mentalità aperta alla comprensione delle profonde connessioni che legano tutte le componenti ambientali e dell'importanza di un approccio sistemico e responsabile nei confronti dell'ambiente;
 11. a promuovere iniziative di educazione alimentare finalizzate anche alla conoscenza delle modalità di produzione e delle caratteristiche nutrizionali dei prodotti derivati dall'apicoltura, e alla sensibilizzazione dei cittadini alla consapevolezza degli impatti ambientali e sociali delle proprie scelte di consumo, anche al fine di facilitare l'individuazione delle frodi, all'importanza dell'acquisto di prodotti di produzione locale;
 12. a concorrere alla realizzazione, presso le istituzioni scolastiche, di percorsi mirati all'adozione di comportamenti alimentari sani e un consumo consapevole del cibo, nonché alla consapevolezza dell'importanza di una produzione alimentare ottenuta nel rispetto dell'ambiente e della legalità, e a promuovere il consumo del miele aderendo al progetto "European honey breakfast";
 13. a valutare la possibilità di elaborare, in collaborazione con i settori dell'agricoltura e dell'apicoltura, un'etichettatura che dia risalto all'attuazione di un sistema produttivo responsabile nei confronti delle api.



IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Antonio Di Gianvittorio



IL PRESIDENTE

Emiliano Di Matteo



VERBALE 01.04.2020, N. 26/1

Convalida del Consigliere Pierpaolo Pietrucci**CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO****XI LEGISLATURA**

SEDUTA DEL 1.4.2020Presidenza del Presidente: **SOSPIRI**Consigliere Segretario: **BOCCHINO**

| | ASS. | | ASS. | | ASS. |
|-----------------|------|--------------|------|-------------------|------|
| ANGELOSANTE | | FEDELE | | QUAGLIERI | |
| BLASIOLI | | LA PORTA | | QUARESIMALE | |
| BOCCHINO | | MARCOVECCHIO | | SANTANGELO | |
| CIPOLLETTI | | MARCOZZI | | SCOCCIA | |
| D'AMARIO | | MARIANI | | SMARGIASSI | |
| D'ANNUNTIIS | | MARSILIO | X | SOSPIRI | |
| DE RENZIS | X | MONTEPARA | | STELLA | |
| DI BENEDETTO | | PAOLUCCI | | TAGLIERI SCLOCCHI | |
| DI GIANVITTORIO | | PEPE | | TESTA | |
| DI MATTEO | | PETTINARI | | | |
| D'INCECCO | | PIETRUCCI | | | |

VERBALE N. 26/1**OGGETTO:** Convalida del consigliere Pierpaolo Pietrucci.**IL CONSIGLIO REGIONALE**

VISTO l'art. 22, comma 3, dello Statuto;

VISTI gli articoli 18, 19 e 20 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

VISTA la normativa in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 25/4 del 3.3.2020, recante ad oggetto "Presenza d'atto della proclamazione del consigliere Pierpaolo Pietrucci, in sostituzione del consigliere Giovanni Legnini";

VISTA la deliberazione n. 2 del 1.4.2020, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale la Conferenza dei Capigruppo, nella veste e con le funzioni di Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità, ha proposto al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio, la convalida del consigliere regionale Sig. Pierpaolo Pietrucci;


RITENUTO di dover procedere alla predetta convalida;

All'unanimità dei presenti,


DELIBERA

di convalidare il consigliere regionale Sig. Pierpaolo Pietrucci.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



VT/



CONSIGLIO REGIONALE GIUNTA PER LE ELEZIONI, LE INELEGGIBILITA', LE INCOMPATIBILITA' E LE IMMUNITA'

Deliberazione n. 2 del 1° aprile 2020

OGGETTO: Convalida Consigliere Pierpaolo Pietrucci.

L'anno **duemilaventi** addì 1° del mese di aprile, alle ore ^{17,40} presso la sede del Consiglio Regionale, Palazzo dell'Emiciclo, si é riunita la Conferenza dei Capigruppo costituita, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, in Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità, così composta:

Presidenza del Presidente SOSPIRI

| Componenti | Presente | Assente |
|----------------------|----------|---------|
| SOSPIRI Lorenzo | X | |
| D'AMARIO Daniele | | X |
| DI BENEDETTO Americo | | X |
| MARCOZZI Sara | X | |
| MARIANI Sandro | | X |
| PAOLUCCI Silvio | X | |
| QUARESIMALE Pietro | X | |
| TESTA Guerino | X | |
| SANTANGELO Roberto | | X |
| SCOCCIA Marianna | | X |

**la Conferenza dei Capigruppo, nella veste e con le funzioni di
Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità, ai sensi
dell'art. 17 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale**

VISTI l'art. 22, comma 3, e l'art. 29, commi 2 e 4 dello Statuto;

VISTI gli articoli 17, 18, 19 e 20 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

VISTA la normativa nazionale e regionale vigente in materia di ineleggibilità;

VISTA la precedente deliberazione n. 1 del 25.02.2020 con la quale la Conferenza dei Capigruppo, nella veste e con le funzioni di Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità, ha accertato che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Consigliere regionale Giovanni Legnini, è il Sig. Pierpaolo Pietrucci ad avere titolo a surrogare il medesimo nella carica di Consigliere

regionale, primo candidato non eletto, nella lista circoscrizionale elettorale di L'Aquila avente il contrassegno del Partito Democratico che segue l'ultimo dei Consiglieri regionali eletti;

RICHIAMATA la delibera n. 38 del 3.3.2020 con la quale l'Ufficio di Presidenza ha proceduto alla sostituzione del dimissionario con il subentrante Sig. Pierpaolo Pietrucci ed alla contestuale proclamazione di quest'ultimo a Consigliere regionale;

VISTO il verbale n. 25/4 del 3.3.2020, con il quale il Consiglio regionale ha preso atto della proclamazione del Consigliere Pierpaolo Pietrucci in sostituzione del Consigliere Giovanni Legnini, a far data dal giorno successivo alla predetta deliberazione;

DATO ATTO che il Consigliere Pierpaolo Pietrucci, con nota prot. 3125 del 4.3.2020, è stato invitato a fornire le informazioni e le notizie occorrenti alla verifica della propria posizione, ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, in relazione alle disposizioni vigenti in materia di ineleggibilità ed incompatibilità;

VISTA la nota prot. n. 4126 del 24.03.2020, con la quale il Consigliere Pierpaolo Pietrucci ha dichiarato l'insussistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità con la carica di Consigliere regionale;

DATO ATTO che allo stato non esistono ragioni note che possano essere di ostacolo alla convalida;

RITENUTO, pertanto, di dover proporre al Consiglio regionale la convalida del Consigliere Pierpaolo Pietrucci;

DATO ATTO che il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità della presente deliberazione ed alla sua conformità alla legislazione vigente;

Con voto unanime, reso nei modi e termini di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

- di proporre al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Interno per i lavori del Consiglio regionale, la convalida del Consigliere regionale Sig. Pierpaolo Pietrucci;

DR.SSA MICHELA DEACCHIO
IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

VERBALE 01.04.2020, N. 26/6

Risoluzione: Dematerializzazione prescrizioni mediche.**CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO****XI LEGISLATURA**

SEDUTA DEL 1.4.2020**Presidenza del Presidente: SOSPIRI****Consigliere Segretario: BOCCHINO**

| | ASS. | | ASS. | | ASS. |
|-----------------|------|--------------|------|-------------------|------|
| ANGELOSANTE | | FEDELE | | QUAGLIERI | |
| BLASIOLI | | LA PORTA | | QUARESIMALE | |
| BOCCHINO | | MARCOVECCHIO | | SANTANGELO | |
| CIPOLLETTI | X | MARCOZZI | | SCOCCIA | |
| D'AMARIO | | MARIANI | | SMARGIASSI | |
| D'ANNUNTIIS | | MARSILIO | | SOSPIRI | |
| DE RENZIS | X | MONTEPARA | | STELLA | |
| DI BENEDETTO | | PAOLUCCI | | TAGLIERI SCLOCCHI | |
| DI GIANVITTORIO | | PEPE | | TESTA | |
| DI MATTEO | | PETTINARI | | | |
| D'INCECCO | | PIETRUCCI | | | |

VERBALE N. 26/6**OGGETTO:** Risoluzione: Dematerializzazione prescrizioni mediche.**IL CONSIGLIO REGIONALE**

Vista la risoluzione a firma dei consiglieri Blasioli, Paolucci, Pepe, Pietrucci, Mariani e Di Benedetto;

Udita l'illustrazione del consigliere Blasioli;

Udito l'intervento dell'assessore Veri;

All'unanimità dei presenti

L'APPROVA

nel testo che di seguito si trascrive:

«Il Consiglio regionale

Premesso che:

- per fronteggiare l'emergenza Covid-19, con l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020, si dispone il più ampio utilizzo della ricetta dematerializzata di cui al DM 2 novembre 2011. Il provvedimento consente ai cittadini di

ottenere dal proprio MMG/PLS il “Numero di ricetta elettronica” senza più la necessità di ritirare fisicamente, e portare in farmacia, il promemoria cartaceo. A tal fine al momento della generazione della ricetta elettronica da parte del medico curante l’assistito può chiedere al medico il rilascio del promemoria dematerializzato ovvero l’acquisizione del Numero di Ricetta Elettronica tramite i seguenti sistemi: trasmissione del promemoria in allegato a messaggio di posta elettronica, laddove l’assistito indichi al medico prescrittore la casella di posta elettronica certificata (PEC) o quella di posta elettronica ordinaria (PEO); comunicazione del Numero di Ricetta Elettronica con SMS o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini, laddove l’assistito indichi al medico prescrittore il numero di telefono mobile; comunicazione telefonica da parte del medico prescrittore del Numero di Ricetta Elettronica laddove l’assistito indichi al medesimo medico il numero telefonico;

- con circolare Prot. n. RA/0085116/20/DPF017, la Regione Abruzzo ha esteso questa possibilità anche per i farmaci in Distribuzione per Conto (DPC);

Ravvisato che:

- queste misure hanno permesso che non siano creati assembramenti, con possibilità di contagio, all’interno degli studi di MMG e dei Pediatri di Libera Scelta;
- tuttavia, sono state segnalate nei giorni scorsi, da parte dei farmacisti, code all’ingresso delle farmacie per la necessità del farmacista di ricopiare i codici NRE (numeri di ricetta elettronica) presentati dagli utenti;

Considerata l’importante svolta impressa al processo di dematerializzazione delle prescrizioni dal Decreto Legge, appare importante massimizzarne l’effetto con ulteriori strumenti, come per esempio quelli già utilizzati:

- nella Regione Veneto, dove dal momento in cui il Medico di Medicina Generale inserisce a sistema una nuova prescrizione tramite la propria cartella, l’assistito che ha rilasciato il consenso, può recarsi direttamente in farmacia per ritirare il farmaco, utilizzando il proprio smartphone o la propria tessera sanitaria. Il farmacista dovrà raccogliere, contestualmente all’erogazione dei singoli farmaci, le fustelle su un apposito registro;
- nella Regione Lombardia, dove è possibile l’utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico o di una specifica applicazione che emette il codice a barre necessario che può essere scansionato dal farmacista;

è di fondamentale importanza evitare la diffusione del contagio da Covid-19, attuando tutte le precauzioni possibili anche per tutelare la salute dei farmacisti, tra le categorie più a contatto con il pubblico;

Ritenuto che l’emergenza può rappresentare un momento utile a favorire l’innovazione, e a stimolare la semplificazione delle procedure, costituendo in questo particolare caso anche una forma di tutela per i lavoratori dei servizi essenziali quali le farmacie e dei cittadini utenti con problemi di salute;

tutto ciò premesso e considerato

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA


a continuare nel percorso intrapreso di dematerializzazione delle prescrizioni mediche e dotare la Regione Abruzzo di un sistema di prescrizione che elimini il cartaceo e quindi la necessità di stampare un promemoria o annotare un codice da parte del farmacista, attraverso l’utilizzo della

sola Tessera Sanitaria o altri sistemi, da cui recuperare le prescrizioni in sospeso, garantendo celerità nel servizio e sicurezza per i farmacisti e gli utenti».

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



VT/rd

VERBALE 01.04.2020, N. 26/7

Risoluzione: Iniziative per incentivazione all'utilizzo del "Made in Abruzzo".**CONSIGLIO REGIONALE DELL' ABRUZZO****XI LEGISLATURA**

□□□□□□□□

SEDUTA DEL 1.4.2020Presidenza del Presidente: **SOSPURI**Consigliere Segretario: **BOCCHINO**

| | ASS. | | ASS. | | ASS. |
|-----------------|------|--------------|------|-------------------|------|
| ANGELOSANTE | | FEDELE | | QUAGLIERI | |
| BLASIOLI | | LA PORTA | | QUARESIMALE | |
| BOCCHINO | | MARCOVECCHIO | | SANTANGELO | |
| CIPOLLETTI | X | MARCOZZI | | SCOCCIA | |
| D'AMARIO | | MARIANI | | SMARGIASSI | |
| D'ANNUNTIIS | | MARSILIO | | SOSPURI | |
| DE RENZIS | X | MONTEPARA | | STELLA | |
| DI BENEDETTO | | PAOLUCCI | | TAGLIERI SCLOCCHI | |
| DI GIANVITTORIO | | PEPE | | TESTA | |
| DI MATTEO | | PETTINARI | | | |
| D'INCECCO | | PIETRUCCI | | | |

VERBALE N. 26/7**OGGETTO:** Risoluzione: Iniziative per l'incentivazione all'utilizzo del "Made in Abruzzo".**IL CONSIGLIO REGIONALE**

Vista la risoluzione a firma dei consiglieri Imprudente, Bocchino, D'Incecco e Sospuri;

Udita l'illustrazione dell'assessore Imprudente;

All'unanimità dei presenti

L'APPROVA

nel testo che di seguito si trascrive:

«Il Consiglio regionale

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019), con il quale si autorizzano le autorità competenti ad "adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi" già contemplati;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-2019);

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno 22 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA l'ordinanza 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 658) che, ravvisando la necessità di supportare i comuni interessati dall'emergenza epidemiologica da virus Covid 19, ha disposto il pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000 di euro in loro favore;

CONSIDERATO che ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

- a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
- b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità;

RILEVATO che i comuni, per l'acquisto e per la distribuzione dei generi alimentari possono avvalersi degli enti del Terzo settore. Nell'individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei beni, i comuni in particolare possono coordinarsi con gli enti attivi nella

distribuzione alimentare realizzate nell'ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD);

EVIDENZIATE le criticità di tutti i settori produttivi e, nello specifico, del comparto agroalimentare e zootecnico, per il quale il surplus di produzione e la particolarità dei prodotti, soggetti a deperibilità e a difficoltà nell'immagazzinamento e stoccaggio, quali latte fresco, cagliate, mozzarelle, formaggi, ortaggi, verdure e carni varie, rischia di creare perdite economiche ingenti, problemi di smaltimento ed ulteriori danni al settore;


Per tutto quanto esposto in premessa

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE


ad adottare ogni iniziativa ed azione possibile al fine di incentivare ed invitare all'utilizzo del "Made in Abruzzo" i Sindaci abruzzesi e le Istituzioni tutte, anche nell'ambito delle forniture di servizi pubblici di ristorazione, mensa, distribuzione e approvvigionamento alimentare, nel rispetto della legislazione, e, nello specifico, a:

- a) sostenere il consumo locale e reimpiegare le eccedenze dei prodotti agro-alimentari deteriorabili dovute all'emergenza sanitaria COVID-19;
- b) ricorrere per l'acquisizione di generi alimentari o prodotti di prima necessità per la solidarietà alimentare di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo della Protezione civile 29 marzo 2020 (*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili* (Ordinanza n. 658), ai "prodotti a chilometri zero" di cui all'articolo 1 della L.r. 20 ottobre 2010, n. 42 (*Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero*) ossia ai prodotti agricoli ed agroalimentari destinati all'alimentazione umana, ottenuti e trasformati sul territorio della Regione Abruzzo, che rientrino in una o più delle seguenti tipologie:
 - "prodotti di qualità", IGP e DOC;
 - "prodotti tradizionali": i prodotti di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449);
 - "prodotti stagionali": i prodotti messi in vendita o consegnati allo stato fresco per il consumo o la preparazione dei pasti nelle attività di ristorazione a condizione che la messa in vendita o la consegna alle imprese utilizzatrici avvenga nel periodo di produzione tipico delle zone agricole;
 - "prodotti di comprovata sostenibilità ambientale": i prodotti per i quali dalla produzione fino alla distribuzione è dimostrato che l'apporto di emissioni di gas a effetto serra (GHG) dovute al trasporto è inferiore rispetto a quello di altri prodotti equivalenti presenti sul mercato; a tal fine l'apporto di emissioni riconducibili al prodotto deve essere certificato secondo la norma UNI ISO 14064-1;
 - "prodotti a filiera regionale": i prodotti per i quali l'intera filiera produttiva dalla produzione agricola sino alla distribuzione sul mercato è collocata all'interno del territorio regionale; a tal fine la rintracciabilità di filiera ed il possesso dei requisiti di territorialità dovranno essere garantiti a mezzo di certificazione ISO 22005».

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



DECRETI

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
COMMISSARIO DELEGATO DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 441/2017**DECRETO 20.04.2020, N. 1****DECRETO N. 1 del 20 aprile 2020****VISTI:**

- Il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante: “Codice della Protezione civile”;
- la Delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;
- l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 21 marzo 2017, n. 441, recante “Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Abruzzo a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017 (GU n. 78 del 03/04/2017);
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (GU Serie Generale n. 302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62).

PRESO ATTO che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019 sono state assegnate al Commissario Delegato di cui alla OCDPC n. 441/2017, in maniera proporzionale al Piano dei fabbisogni della medesima ordinanza, le risorse finanziarie stanziare dall’articolo 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 al fine di provvedere tempestivamente alla realizzazione di investimenti strutturali ed infrastrutturali nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi verificatisi a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

CONSIDERATO che il DPCM 27 febbraio 2019, per le suddette finalità, assegna risorse finanziarie in favore della Regione Abruzzo per complessivi € 202.891.933,61 ripartire in tre annualità (anno 2019 per € 65.428.287,26, anno 2020 per € 70.231.823,17, anno 2021 per € 70.231.823,17), dettando nel contempo, all’art. 1, comma 1, la tempistica dei rispettivi procedimenti attuativi degli interventi previsti;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo, ai sensi del citato art. 1, comma 1 del DPCM 27/02/2019, ha predisposto il Piano degli investimenti relativamente alla prima annualità del finanziamento di € 65.428.287,26, approvato dal DPC ed in fase attuativa;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta regionale del 25 marzo 2019, n. 155 “Eccezionali fenomeni meteorologici seconda decade mese di gennaio 2017 (OCDPC 441 del 21/03/2017). DPCM 27/02/2019. Attuazione”, con la quale viene individuata la “SMEA”, istituita con DGR 316/2018 e integrata con DGR 554/2018, il soggetto deputato a predisporre tutti gli adempimenti previsti dal DPCM 27/02/2019;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 11 novembre 2019 con la quale è stato individuato quale soggetto attuatore SMEA l’ing. Silvio Liberatore riconfermando alla medesima Struttura le competenze di cui alla contabilità speciale n. 6050 (OCDPC 441/2017 e DPCM 27 febbraio 2019);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2020 – “Rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. (GU Serie Generale n.73 del 20/03/2020);

CONSIDERATO che il suddetto DPCM 09/01/2020 rimodula le risorse finanziarie assegnate ai sensi dell’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rideterminando gli importi assegnati alla Regione Abruzzo per le tre annualità previste nell’ambito del DPCM 27/02/2019 nel seguente modo: I Ann.

(2019) € 62.428.287,26, II Ann. (2020) € 69.970.746,54, III Ann. (2021) € 69.970.746,54, per un totale di € 202.369.780,35;

VISTO il Decreto n. 43/SMEA del 5 marzo 2020 di costituzione del gruppo di lavoro per la gestione delle attività di cui alla OCDPC 441/2017 e del DPCM 27 febbraio 2019;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo, ai sensi del citato art. 1, comma 1 del DPCM 27/02/2019, ha predisposto il Piano degli investimenti relativamente alla seconda annualità (2020) del finanziamento di € 69.970.746,54, sottoponendolo, con nota del Soggetto attuatore SMEA prot. 2135 del 25/03/2020, all'approvazione del Dipartimento della Protezione civile nazionale;

DATO ATTO che il Dipartimento della Protezione civile, con nota prot. POST/0018933 del 03/04/2020, ha comunicato l'avvenuta approvazione del Piano degli Investimenti – II annualità 2020 della Regione Abruzzo, rendendolo pienamente operativo, per l'importo di € 69.970.746,54;

RITENUTO di individuare gli Enti Locali riportati nel Piano degli Investimenti II Ann. (2020) approvato quali Soggetti attuatori degli Interventi, attesa la puntuale conoscenza delle problematiche e la dichiarata capacità operativa in anche in relazione alle tempistiche del DPCM 27/02/2019;

CONSIDERATO che risulta necessario procedere alla stipula di convenzioni tra il Commissario Delegato ed i Soggetti Attuatori così come individuati nel Piano degli Investimenti II Ann. (2020) approvato dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale;

RITENUTO di approvare lo *Schema di Convenzione per l'Affidamento delle Funzioni di Soggetto Attuatore* allegato al presente provvedimento;

RITENUTO di demandare, in aderenza alla DGR n. 155/2019 e alla DGR n. 671/2019, l'adozione di tutti gli atti monocratici relativamente alla gestione delle procedure di competenza della Regione Abruzzo relativamente al Piano degli Investimenti II Ann. (2020) di cui al DPCM 27/02/2019 alla Struttura di Missione per il Superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali (SMEA);

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa

- 1) **di individuare** gli Enti Locali riportati nel Piano degli Investimenti II Ann. (2020) approvato quali Soggetti attuatori degli Interventi, attesa la puntuale conoscenza delle problematiche e la dichiarata capacità operativa in anche in relazione alle tempistiche del DPCM 27/02/2019;
- 2) **di approvare** lo *Schema di Convenzione per l'Affidamento delle Funzioni di Soggetto Attuatore* allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;
- 3) **di demandare**, in aderenza con quanto disposto dalla Giunta Regionale Abruzzo con la Deliberazione del 25 marzo 2019, n. 155 e con la Deliberazione del 11 novembre 2019, n. 671, l'adozione di tutti gli atti monocratici relativamente alla gestione delle procedure di competenza della Regione Abruzzo relativamente al Piano degli Investimenti II Ann. (2020) di cui al DPCM 27/02/2019 al Soggetto Attuatore della Struttura di Missione per il Superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali (SMEA);
- 4) **di notificare** il presente Decreto al Soggetto Attuatore della Struttura di Missione per il Superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali (SMEA);

5) **di pubblicare** il presente Decreto sul B.U.R.A.T.

Il Presidente della Giunta Regionale
in qualità Commissario delegato OCDPC 441/2017
Dott. Marco Marsilio

Segue Allegato



PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
COMMISSARIO DELEGATO OCDPC 441/2017
STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENTO
EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALI
 (D.G.R. 316/2018 – D.G.R. 554/2018 – D.G.R. 155/2019 – D.G.R. 671/2019)
emergenza@pec.regione.abruzzo.it

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO
 DELLE FUNZIONI DI SOGGETTO ATTUATORE**

TRA

Il Commissario Delegato OCDPC del 21 marzo 2017, n. 441, Presidente della Regione Abruzzo, dott. Marco Marsilio, con sede in via Leonardo da Vinci, 6 – 67100 L’Aquila, CF: 80003170661;

E

_____ (di seguito “Soggetto Attuatore”) con sede in _____, CF: _____;

(di seguito congiuntamente denominate le “Parti”).

VISTI:

Art. 10
Statuto
Regionale
d’Abruzzo

- Il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante: “Codice della Protezione civile”;
- la Delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;
- l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 21 marzo 2017, n. 441, recante “Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Abruzzo a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017 (GU n. 78 del 03/04/2017);
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (GU Serie Generale n. 302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62).

PRESO ATTO che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019 sono state assegnate al Commissario Delegato di cui alla OCDPC n. 441/2017, in maniera proporzionale al Piano dei fabbisogni della medesima ordinanza, le risorse finanziarie stanziare dall’articolo 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 al fine di provvedere tempestivamente alla realizzazione di investimenti strutturali ed infrastrutturali nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi verificatisi a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

CONSIDERATO che il DPCM 27 febbraio 2019, per le suddette finalità, assegna risorse finanziarie in favore della Regione Abruzzo per complessivi € 202.891.933,61 ripartire in tre annualità (anno 2019 per € 65.428.287,26, anno 2020 per € 70.231.823,17, anno 2021 per € 70.231.823,17), dettando nel contempo, all’art. 1, comma 1, la tempistica dei rispettivi procedimenti attuativi degli interventi previsti;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo, ai sensi del citato art. 1, comma 1 del DPCM 27/02/2019, ha predisposto il Piano degli investimenti relativamente alla prima annualità del finanziamento di € 65.428.287,26, approvato dal DPC ed in fase attuativa;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta regionale del 25 marzo 2019, n. 155 “Eccezionali fenomeni meteorologici seconda decade mese di gennaio 2017 (OCDPC 441 del 21/03/2017). DPCM 27/02/2019. Attuazione”, con la quale viene individuata la “SMEA”, istituita con DGR 316/2018 e integrata con DGR 554/2018, il soggetto deputato a predisporre tutti gli adempimenti previsti dal DPCM 27/02/2019;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 11 novembre 2019 con la quale è stato individuato quale soggetto attuatore SMEA l’ing. Silvio Liberatore riconfermando alla medesima Struttura le competenze di cui alla contabilità speciale n. 6050 (OCDPC 441/2017 e DPCM 27 febbraio 2019);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2020 – “Rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. (GU Serie Generale n.73 del 20/03/2020);

CONSIDERATO che il suddetto DPCM 09/01/2020 rimodula le risorse finanziarie assegnate ai sensi dell’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rideterminando gli importi assegnati alla Regione Abruzzo per le tre annualità previste nell’ambito del DPCM 27/02/2019 nel seguente modo: I Ann. (2019) € 62.428.287,26, II Ann. (2020) € 69.970.746,54, III Ann. (2021) € 69.970.746,54, per un totale di € 202.369.780,35;

VISTO il Decreto n. 43/SMEA del 5 marzo 2020 di costituzione del gruppo di lavoro per la gestione delle attività di cui alla OCDPC 441/2017 e del DPCM 27 febbraio 2019;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo, ai sensi del citato art. 1, comma 1 del DPCM 27/02/2019, ha predisposto il Piano degli investimenti relativamente alla seconda annualità (2020) del finanziamento di € 69.970.746,54, sottoponendolo, con nota del Soggetto attuatore SMEA prot. 2135 del 25/03/2020, all’approvazione del Dipartimento della Protezione civile nazionale;

DATO ATTO che il Dipartimento della Protezione civile, con nota prot. POST/0018933 del 03/04/2020, ha comunicato l’avvenuta approvazione del Piano degli Investimenti – II annualità 2020 della Regione Abruzzo, rendendolo pienamente operativo, per l’importo di € 69.970.746,54;

DATO ATTO, altresì, che con Decreto n. del il Commissario Delegato – Presidente della Regione Abruzzo, nominato con la OCDPC 441/2017, ha ritenuto di individuare gli Enti Locali quali Soggetti attuatori degli Interventi, attesa la puntuale conoscenza delle problematiche e la dichiarata capacità operativa in anche in relazione alle tempistiche del DPCM 27/02/2019, e di demandare, in aderenza alle DGR n. 150/2019 e DGR n.671/2019, l’adozione di tutti gli atti monocratici relativamente alla gestione delle procedure di competenza della Regione Abruzzo relativamente al Piano degli Investimenti II Ann. (2020) di cui al DPCM 27/02/2019 alla Struttura di Missione per il Superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali (SMEA);

RITENUTO, pertanto, di dover disciplinare attraverso una convenzione gli aspetti giuridici afferenti la realizzazione degli interventi previsti dal Piano degli Investimenti II annualità 2020 della Regione Abruzzo in conformità a quanto previsto di cui DPCM 27/02/2019,

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

OGGETTO DELL’INTERVENTO

La presente convenzione disciplina gli aspetti tecnici ed organizzativi per la realizzazione del/dei seguente/i intervento/i:

| N | OGGETTO (descrizione dell’intervento) | CUP | RUP | Tempi di realizzazione | Finanziamento complessivo |
|---|--|-----|-----|---------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |

Art. 2**SOGGETTI ATTUATORI**

Il Soggetto Attuatore, nominato dal Commissario Delegato con proprio Decreto n. ...del per la realizzazione degli interventi di cui al Piano degli Investimenti II annualità 2020 della Regione Abruzzo, è titolare delle risorse ad esso assegnate ed allo stesso spetta l'attuazione dell'intervento nel rispetto della vigente normativa, delle disposizioni di cui al DPCM 27/02/2019, nonché di quanto previsto dalle presenti procedure attuative.

Il soggetto attuatore, inoltre:

- nomina il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'intervento in oggetto;
- attiva e disciplina, in via esclusiva, i rapporti giuridici con le imprese affidatarie degli interventi e con i professionisti, singoli o associati, affidatari di eventuali incarichi esterni;
- è tenuto all'attivazione e gestione delle procedure di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. ed all'ottemperanza di cui all'art. 1 della L. 06/11/2012 n. 190 e s.m.i.;
- è responsabile degli aspetti autorizzativi e vincolistici degli interventi e del rispetto delle previsioni delle pianificazioni vigenti;
- nel valutare la congruità della spesa relativa al singolo intervento, fa riferimento al prezzario regionale, fatte salve le voci non presenti nel suddetto prezzario nel cui caso provvede a formulare l'analisi prezzi ai sensi della vigente norma sui contratti;

assume l'incarico a titolo gratuito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

In particolare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, può avvalersi delle deroghe individuate nell'art. 4 della OCDPC 558/2018, sulla base di apposita motivazione in ordine a situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità puntualmente documentate.

Art. 3**ECONOMIE DI PIANO**

Tutte le economie derivanti dall'attuazione del Piano degli Investimenti (ribassi d'asta conseguiti, somme a disposizione delle Amministrazioni non utilizzate e spese non effettuate) torneranno nella disponibilità del Commissario Delegato OCDPC 441/2017 per una nuova programmazione di interventi o rimodulazione del Piano già approvato da sottoporre al Dipartimento della Protezione Civile nazionale, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del DPCM 27/02/2019, fatte salve eventuali diverse disposizioni che interverranno in materia.

Art. 4**SPESE GENERALI E TECNICHE**

Si specifica che l'importo determinato per le spese tecniche dovrà essere riferito alle aliquote percentuali forfettarie di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale Abruzzo del 21/02/2003, n. 101. Rientrano in detto limite le seguenti prestazioni:

- le spese tecniche relative alla progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori, redazione di varianti in corso d'opera (ove appositamente autorizzate), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, assistenza giornaliera di cantiere e contabilità ed altre prestazioni accessorie;
- le spese per relazioni tecniche (relazioni geologiche, geognostiche e geotecniche comprese quelle connesse all'esecuzione di sondaggi; relazioni idrogeologiche, idrauliche, archeologiche, sismiche, statiche, di interpretazione dati, di monitoraggio ecc.);

- le spese per attività di consulenza e di supporto, ivi compresi gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016.

Ove tale percentuale non risultasse sufficiente alla copertura degli oneri sopraindicati, le somme eccedenti sono poste a carico dei soggetti attuatori. Con riferimento alle risorse assegnate, non è ammessa la copertura del costo del personale dipendente del soggetto attuatore per gli interventi di propria competenza istituzionale eseguiti in amministrazione diretta o in convenzione con altri Enti od Amministrazioni.

Art. 5

STIPULA CONTRATTI DI AFFIDAMENTO INTERVENTI

Il Soggetto attuatore provvede, entro la data del 30 settembre 2019, alla comunicazione al Responsabile SMEA della formale contrattualizzazione degli interventi inseriti nel Piano degli Investimenti II annualità 2020, per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 2, comma 3 del DPCM 27/02/2019. Nell'ipotesi di mancata stipula entro la data prestabilita, il Responsabile SMEA ne darà comunicazione al Capo Dipartimento della Protezione Civile nazionale per l'avvio delle procedure di revoca del finanziamento accordato.

Art. 6

TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI

L'intervento in oggetto dovrà essere completato entro i termini indicati in tabella dell'art. 1, dalla data di stipula della presente convenzione. Eventuali proroghe, debitamente richieste e motivate dal soggetto attuatore, dovranno essere puntualmente autorizzate dal Responsabile SMEA.

Art. 7

COLLAUDO

I contratti pubblici di cui alla presente convenzione sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 102 (Collaudo e verifica di conformità) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e s.m.i.

Art. 8

EROGAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

La gestione finanziaria degli interventi risulta disciplinata come segue:

- anticipazione del 30% da corrispondere al soggetto attuatore a seguito della stipula del contratto con l'operatore economico aggiudicatario;
- primo stato avanzamento lavori, al compimento del 60% dell'importo lavori sulla base di certificato di pagamento, verifica titoli di spesa e rendicontazione del 75% delle somme già erogate;
- secondo stato di avanzamento lavori, al compimento del 90% dell'importo lavori, sulla base di certificato di pagamento, verifica titoli di spesa e rendicontazione del 75% delle somme già erogate;
- saldo finale al compimento del 100% dell'importo lavori, sulla base di certificato di pagamento e verifica titoli di spesa, certificato di regolare esecuzione o di collaudo (art. 7 della presente convenzione), relazione acclarante i rapporti tra il soggetto attuatore ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017.

Il pagamento delle spettanze di cui sopra verrà effettuato direttamente dalle Stazioni appaltanti a seguito dell'erogazione dei fondi da parte della SMEA secondo le modalità sopra descritte, fermo restando l'avvenuto trasferimento delle necessarie risorse finanziarie da parte del Dipartimento della Protezione civile nazionale sulla contabilità speciale dedicata.

Art. 9**PROCEDURE DI CONTROLLO**

La SMEA procederà al monitoraggio dello stato di avanzamento dell'intervento in oggetto verificando la rispondenza sia con il Piano degli Investimenti II annualità anno 2020 approvato sia con quanto disposto nella presente convenzione. Il Responsabile SMEA, inoltre, si riserva la facoltà di avvalersi delle strutture tecniche regionali territoriali per la verifica della congruenza della progettazione delle opere previste con gli obiettivi programmati nel medesimo Piano.

Il Soggetto Attuatore, per ottemperare ad eventuali richieste di controllo da parte della SMEA o delle Strutture tecniche incaricate, dovrà tenere a disposizione la documentazione Amministrativa, tecnica e contabile comprovante le attività poste in essere.

Art. 10**MONITORAGGIO DELL'INTERVENTO**

Ai fini del monitoraggio delle attività poste in essere, il Soggetto Attuatore è tenuto a riportare, con cadenza mensile, ovvero con tempistiche puntualmente comunicate dalla SMEA, nella piattaforma online dedicata agli eventi emergenziali in argomento, lo stato dell'arte dell'intervento di cui all'art. 1.

Art. 11**RISOLUZIONE CONVENZIONE**

In caso di mancato rispetto della tempistica di cui all'art. 2, comma 3 del DPCM 27/02/2019, determina ipso iure, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, la risoluzione della presente convenzione.

Art. 12**SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLI**

La presente convenzione, ai sensi dell'art. 5 della L. del 21 dicembre 1978, n. 845 e s.m.i., risulta esente da ogni imposta e tassa.

Art. 13**DISPOSIZIONI FINALI**

Nel caso in cui il Responsabile SMEA rileverà nelle fasi di controllo l'inosservanza delle attività poste in essere dal soggetto attuatore con quanto stabilito nella presente convenzione, ovvero l'inerzia del soggetto attuatore stesso, provvederà ad attuare il potere sostitutivo disponendo con proprio decreto la revoca di nomina al soggetto attuatore e la relativa risoluzione della presente convenzione con effetto immediato.

Per l'espletamento delle funzioni ed attività di cui alla presente convenzione si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
COMMISSARIO DELEGATO OCDPC 441/2017
DOTT. MARCO MARSILIO

IL SOGGETTO ATTUATORE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO/MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA N.45 del 16/09/2009

DETERMINAZIONE 16.04.2020, N. DPC025/101

Autorizzazione Unica n.45/2009 rilasciata ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, art.12, per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 6,5 MWp ubicato nel Comune di Civitella del Tronto (TE)" della Società Agricola P.T. SOLAR S.r.l. di Civitella del Tronto. Proroga ulteriore per ultimazione lavori. Ditta: Società Agricola P.T. SOLAR S.r.l. -Via Sant'Eurosia n. 3 -64010 Civitella del Tronto (TE).



GIUNTA REGIONALE

PROVVEDIMENTO / MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA N.45 del 16/09/2009**DETERMINAZIONE N. DPC025/101****del 16/04/2020****DIPARTIMENTO** Territorio e Ambiente**SERVIZIO** Politica Energetica e Risorse del Territorio**UFFICIO** Energia e Sostenibilità

OGGETTO Autorizzazione Unica n.45/2009 rilasciata ai sensi del D.Lgs. n.387/2003, art.12, per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 6,5 MWp ubicato nel Comune di Civitella del Tronto (TE)" della Società Agricola P.T. SOLAR S.r.l. di Civitella del Tronto. Proroga ulteriore per ultimazione lavori.

**Ditta: Società Agricola P.T. SOLAR S.r.l.
Via Sant'Eurosia n.3
64010 Civitella del Tronto (TE)**

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO**RICHIAMATI:**

- il D.Lgs.387/03, concernente "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e in particolare l'art.12;
- il D.M.10 settembre 2010 detta "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- il D.Lgs.28/11 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" all'art. 5 fissa criteri generali per le modifiche agli impianti e all'art. 44 prevede le sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio;
- la L.R. 9 agosto 2006 n.27 "Disposizioni in materia ambientale" che, all'art.4, conferma la competenza della Regione al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell'autorizzazione di cui all'art.12, comma 3, del D.Lgs.29 dicembre 2003, n.387 e demanda alla Giunta Regionale il compito di provvedere con propri atti alla definizione di criteri per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.387/03;
- la D.G.R. n.351 del 12 aprile 2007 avente ad oggetto: D.Lgs.387/03 concernente "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità",
 - ha individuato quale Autorità Competente e struttura responsabile del provvedimento finale il "Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA" ora "Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA",



GIUNTA REGIONALE

- ha istituito lo Sportello Regionale per l'Energia con relativi compiti e responsabilità nei procedimenti di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/03,
- ha approvato l'Allegato A contenente i "Criteri ed indirizzi per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs.387/03",

VISTA la Determinazione Dirigenziale DA13/112 del 16/09/2009 di Autorizzazione Unica n.45 "Rilascio autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, art. 12, per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 6,5 MWp ubicato nel Comune di Civitella del Tronto (TE)" alla Società P.T. SOLAR S.r.l. di Civitella del Tronto (TE);

VISTA la Determinazione Dirigenziale DPC025/444 del 20/12/2018 con la quale è stato disposto di prorogare il termine previsto per l'ultimazione dei lavori per la costruzione e la messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico di che trattasi di 12 (dodici) mesi dalla data del citato provvedimento, fino al 20/12/2019, ulteriore proroga disposta con Determinazione Dirigenziale DPC025/463 del 17/12/2019 fino al 20/08/2020;

VISTA la nota del 7/04/2020, acquisita agli atti dello scrivente Servizio Energia al prot.0100407/20 del 14/04/2020, con la quale la Società Agricola P.T. SOLAR S.r.l. chiede la concessione di una proroga fino al 31/01/2021 per completare le opere di seguito elencate, oltre che per gli impedimenti imposti per il contenimento della pandemia da COVID-19:

- posizionamento strutture di supporto e pannelli,
- completamento recinzione lotto,
- revisione delle apparecchiature e macchinari delle cabine realizzate,
- ricerca personale specializzato per distacco linea A.T. di Borrano;

RITENUTO che le motivazioni riportate nella citata nota non siano accettabili sia per la tipologia di impianto che per il lungo lasso di tempo trascorso dal rilascio dell'autorizzazione ad oggi;

DATO ATTO che nella citata Autorizzazione Unica n.45/2009 è stabilito quanto segue:

- all'art.4 che: "L'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto e delle opere connesse all'esercizio dello stesso deve essere effettuato entro il termine massimo di 12 mesi dalla data del presente provvedimento",
- all'art.7 che: "La presente Autorizzazione Unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, salvo richiesta di proroga";

RISCONTRATO che i lavori sono stati avviati in data 14/09/2010 come da comunicazione della Società interessata di pari data;

TENUTO CONTO altresì che la società dichiara che la mancata autorizzazione in parola comporterebbe l'impossibilità di approvvigionamento necessario per il funzionamento dell'impianto e, di conseguenza, la mancata produzione di energia da fonte rinnovabile;

EVIDENZIATO che:

- gli impianti autorizzati ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003 sono di pubblica utilità e che, pertanto, devono essere realizzati nei tempi previsti dalla normativa di settore salvo motivazioni eccezionali non imputabili al soggetto autorizzato;



GIUNTA REGIONALE

- sono trascorsi undici anni dal rilascio dell'autorizzazione destinata alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico;

TENUTO CONTO che a causa dell'emergenza epidemiologica in corso le attività di cantiere possono subire dei rallentamenti;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020 (Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

VISTE le ordinanze emanate dal Presidente della Giunta Regionale dirette al contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto;

VISTA L.R. 6 aprile 2020, n. 9. Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO pertanto doversi concedere la proroga di novanta giorni per il completamento dell'impianto e relativo allaccio alla rete mediante la sottostazione A.T. realizzata dalla Società stessa per conto della ENEL-TERNA;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

1. di **prorogare ulteriormente il termine previsto per l'ultimazione dei lavori** per la costruzione e la messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, di potenza nominale pari a 6,5 MWp, nonché delle infrastrutture indispensabili per la connessione alla rete, ubicato nel Comune di Civitella del Tronto (TE), loc. Borrano, di **90 gg. (novanta giorni)** dalla data del precedente provvedimento di proroga, (20/08/2020) di cui all'Autorizzazione Unica n.45 rilasciata con Determinazione Dirigenziale DA13/112 del 16/09/2009 in favore della Società Agricola P.T. SOLAR S.r.l.;
2. di precisare che il nuovo termine per **l'ultimazione dei lavori è posticipato al 18/11/2020** pena la decadenza dell'Autorizzazione Unica in oggetto;



GIUNTA REGIONALE

3. di stabilire che detto termine potrà essere ulteriormente prorogato solo nel caso in cui l'emergenza epidemiologica dovesse protrarsi con conseguente blocco delle attività di cantiere;
4. di stabilire che tutti gli ulteriori termini e condizioni previsti nel provvedimento di Autorizzazione Unica n.45 del 16/09/2009 restano invariati e quindi confermati;
5. di notificare il presente atto al Proponente e trasmetterne copia ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio;
6. di trasmettere il presente provvedimento per la pubblicazione sul BURA.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione da presentare al Dirigente che l'ha adottato entro 30 giorni. E' fatta salva la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo o per via straordinaria al Capo dello Stato, nei termini rispettivamente di 60 e 120 giorni ai sensi di legge.

L'Estensore

Dr. Roberto Manzi
(F.to elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio

Dr. Dario Ciamponi
(F.to elettronicamente)

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr.ssa Iris Flacco
(F.to digitalmente)

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
SERVIZIO GENIO CIVILE L'AQUILA

DETERMINAZIONE 31.03.2020, N. DPE016/49

Ordinanza istruttoria e convocazione Conferenza di Servizi. Istanza di concessione di derivazione acque sotterranee da un pozzo ubicato nel Comune di Avezzano (AQ), per uso irriguo – Ditta: Annamaria Tiburzi.



GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Infrastrutture e Trasporti
Servizio Genio Civile L'Aquila
Ufficio Gestione Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti
pec: dpe016@pec.regione.abruzzo.it

DETERMINAZIONE DPE016/49 del 31/03/2020

SERVIZIO : Genio Civile L'Aquila

UFFICIO : Gestione demanio idrico, invasive sbarramenti

Oggetto: Ordinanza istruttoria e convocazione Conferenza di Servizi.

Istanza di concessione di derivazione acque sotterranee da un pozzo ubicato nel Comune di Avezzano (AQ), per uso irriguo – Ditta: Annamaria Tiburzi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento Regionale Decreto n. 3/Reg. del 13/08/07 sulla "Disciplina dei procedimenti di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerca di acque sotterranee";

VISTA la domanda in data 06/04/2016 prot. n. 72517 ed integrata in data 23/06/2016, con la quale la ditta individuale Sig.ra Annamaria Tiburzi, nata il 11/04/1937 ad Avezzano ed ivi residente in Via Pietragrossa 124, Cod. Fisc. TBRNMR37D51A515U, corredata della relativa documentazione tecnica redatta dal Geol. Donato Letta, per la derivazione d'acqua sotterranea nel Comune di Avezzano (AQ) sul terreno di proprietà ubicato al Fg n. 38 Part. n. 7, di Mod. 0,075 (l/s 7.5), per un volume annuo complessivo di mc. 10800, ad uso irriguo;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno con nota n. 4872 del 25/07/2016;

PRESO ATTO che con nota del 05/07/2016 prot. n. 1549386 questo Servizio ha invitato la Giunta Regionale Dipartimento dpc024 Servizio Gestione Idrico a comunicare il proprio parere ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. b) del Regolamento; che da parte della medesima Autorità Regionale non è tutt'oggi intervenuta una pronuncia e che pertanto il parere si intende espresso in senso favorevole, giusto il citato art. 13 del Regolamento;

VISTO l'art.14 del Regolamento Regionale decreto n.3/Reg. del 13/08/2007;

ORDINA

che la domanda pervenuta in data 06/04/2016 prot. n. 72517 ed integrata in data 23/06/2016, con la quale la ditta individuale Sig.ra Annamaria Tiburzi, nata il 11/04/1937 ad Avezzano ed ivi residente in Via Pietragrossa 124, Cod. Fisc. TBRNMR37D51A515U, corredata della relativa documentazione tecnica redatta dal Geol. Donato Letta, per la derivazione d'acqua sotterranea nel Comune di Avezzano (AQ) sul terreno di proprietà ubicato al Fg n. 38 Part. n. 7 di Mod. 0,075 (l/s 7.5), per un volume annuo complessivo di mc. 10800, per uso irriguo, sia depositata presso il Servizio del Genio Civile Regionale sito in Avezzano, via Marruvio n° 75, per la durata di trenta giorni consecutivi e continui, a decorrere dal 30/03/2020 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione dalle ore 10 alle ore 12 nei giorni: lunedì

e venerdì. Copia della presente Determinazione sarà pubblicata per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Avezzano (AQ), inoltre la medesima ordinanza sarà pubblicata sul B.U.R.A.T.

Ai fini della ammissione in concorrenzialità di altre domande tecnicamente incompatibili con quella in pubblicazione, sono considerate valide tutte quelle acquisite agli atti presso il Servizio Genio Civile Regionale di Avezzano, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza sul B.U.R.A.T.

Il progetto sarà visionabile per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 31° giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R.A.T. della presente ordinanza. Entro questo stesso periodo le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni, o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al Servizio Procedente ovvero entro il termine di trenta giorni decorrente dalla scadenza della data di pubblicazione della predetta ordinanza all'Albo Pretorio del Comune interessato, qualora più favorevole all'istante.

Copia della presente Determinazione sarà comunicata:

- a) alla Giunta Regionale Dipartimento dpc017 Servizio Gestione Idrico;
- b) all'Autorità di Bacino competente;
- c) al Consorzio di Bonifica Ovest
al Comando Militare Esercito Abruzzo;
- d) al richiedente la concessione.

Ai sensi dell'art. 14 della L.241/1990 e s.m.i e dell'art. 19 del Regolamento Regionale Decreto n.3/Reg. del 13/08/07, la Conferenza di Servizi, alla quale potrà intervenire chiunque ne abbia interesse, è convocata per il giorno 08/06/2020 alle ore 10,00 con ritrovo presso la sede del Servizio Genio Civile Regionale sito in Avezzano, via Marruvio n° 75, per poi procedere alla visita locale di istruttoria nei luoghi interessati dalla derivazione.

Il procedimento si concluderà entro il termine di cui all'art. 43 del Regolamento Regionale Decreto n.3/Reg. del 13/08/07 con Determinazione del Direttore della Direzione Regionale preposta alla gestione e tutela della risorsa acqua. Nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti, il richiedente potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi dell'art. 2, comma 4 bis, della L. 241/1990 e s.m.i.

Detta pubblicazione, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 8 della L. 241/1990, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione in oggetto.

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito regionale nella sezione Amministrazione aperta in attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Il Responsabile del Procedimento è il Sig. Mario Giannantoni - tel. 0863 1802854.

*Il Responsabile del Procedimento
Geom. Mario Giannantoni
Firmato elettronicamente*

*Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Tiziana Mariani
Firmato elettronicamente*

*Il Dirigente del Servizio Procedente
Ing. Giancarlo Misantoni
Firmato digitalmente*

ATTI DELLO STATO

RICORSI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO 26.03.2020, N. 39

Prot. N° 148012/2020

Reg. Ric. 39/2020

*Avvocatura Generale dello Stato*

Ct. 11846/2020 (Avv. Galluzzo e Fiorentino)

ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO EX ART. 127 DELLA COSTITUZIONE

per

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.f. 80224030587 fax: 0696514000, PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) presso i cui uffici è domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12

contro

la **REGIONE ABRUZZO**, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore

PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE degli articoli **10 comma 1** lett.a),b) e c), **comma 3 e comma 4**, **18 comma 2**, **19**, **22 comma 1**, **25**, **40 comma 5** lett.d) e **comma 6** lett.e), **42 comma 4** della Legge della Regione Abruzzo 28 gennaio 2020 n. 3 pubblicata sul B.U.R n. 10 del 31/01/2020 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2020)".

* * *

Premessa

Sul B.U.R. Abruzzo del 31 gennaio 2020, n. 10 è stata pubblicata la Legge Regionale 28 gennaio 2020 n. 3, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2020)".



Avvocatura Generale dello Stato

La legge regionale presenta numerosi e diversi profili di contrasto con la Costituzione, si propone, pertanto, questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 127 comma 1 Cost. per i seguenti

MOTIVI

1) Illegittimità costituzione dell'articolo 10 comma 1 lettere a), b) e c) per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.

L'articolo 10, rubricato "Modifica di disposizioni legislative regionali in materia urbanistica", al comma 1, lettere a), b) e c), recita testualmente:

"1. All'articolo 1 della legge regionale 18 aprile 2011, n. 10 recante "Norme sull'attività edilizia nella Regione Abruzzo" sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite con le seguenti "del 31.12.2019",

b) al comma 3, le parole "per i fabbricati esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge" sono abrogate;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data di cui al comma 1 è consentito anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti. ";

Per agevolare la lettura delle disposizioni della legge regionale n. 10 del 2011, come modificate dal richiamato articolo della legge regionale in esame, si riporta il testo recante evidenza delle modifiche stesse:

"Art. 1

(Recupero ai fini residenziali dei sottotetti esistenti)

1. La Regione Abruzzo promuove il recupero ai fini residenziali dei sottotetti con l'obiettivo di razionalizzare e contenere il consumo del territorio. È consentito il recupero ai fini residenziali dei sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge del 31.12.2019 previo rilascio del titolo edilizio abitativo.

2. Si definisce sottotetto il volume sovrastante l'ultimo piano dell'edificio, o di parti di esso, ricompreso nella sagoma di copertura.

3. Il recupero ai fini residenziali dei sottotetti è consentito per i fabbricati esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge alle seguenti condizioni:

OMISSIS.

4-bis. Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data di cui al comma 1 è consentito anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti.

OMISSIS."



Avvocatura Generale dello Stato



Le modifiche introdotte all'articolo 1 della legge regionale n. 10 del 2011, non sono in linea con le indicazioni offerte da codesta Ecc.ma Corte costituzionale per scrutinare, attraverso il parametro offerto dall'art. 3 Cost., la legittimità delle norme dotate di efficacia retroattiva.

Attraverso l'intervento modificativo, si impone una portata derogatoria (ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti) alle disposizioni previste dalla legge regionale n. 10 del 2011 che viene, di fatto, estesa, con valenza retroattiva, a sottotetti esistenti alla data del 31.12.2019 (e non più limitata a quelli esistenti alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 10/2011).

Atteso che le previsioni regionali sono caratterizzate da un indubbio carattere innovativo, con efficacia retroattiva, esse potrebbero rendere legittime condotte che, non considerate tali al momento della loro realizzazione (perché non conformi ai limiti e prescrizioni edilizie degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali), lo divengono per effetto dell'intervento successivo del legislatore, con l'ulteriore conseguenza di consentire la regolarizzazione *ex post* di opere che – al momento della loro realizzazione – erano in contrasto con detti limiti e prescrizioni di riferimento, dando corpo a un intervento che esula dalle competenze regionali e risulta pertanto illegittimo.

Si osserva al proposito che nella sentenza n. 73 del 2017, codesta Corte costituzionale ha ribadito che:

“4.3.1. . Al legislatore non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative che di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata (sentenza n. 170 del 2013, che riassume sul tema le costanti indicazioni di principio espresse dalla Corte).



Avvocatura Generale dello Stato

Questa Corte ha, pertanto, individuato alcuni limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla salvaguardia di principi costituzionali tra i quali sono ricompresi «il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario» (sentenza n. 170 del 2013, nonché sentenze n. 78 del 2012 e n. 209 del 2010)”.

Nella citata sentenza n. 73 del 2017, codesta Corte ha, altresì, affermato che *“Anche a voler ritenere che, nella specie, le disposizioni impugnate possano trovare una loro giustificazione nell'esigenza della Regione di assicurare una maggiore omogeneità alle norme in oggetto per fare fronte al sovrapporsi delle modifiche intervenute nel tempo, siffatta finalità deve ritenersi recessiva rispetto al valore della certezza del diritto, nel caso messo in discussione in una materia, quella urbanistica, rispetto alla quale assume una peculiare rilevanza l'affidamento che la collettività ripone nella sicurezza giuridica (sentenza n. 209 del 2010). Del resto, pur guardando alla potenziale incidenza delle norme impugnate sui rapporti interprivati, va osservato che le stesse, per quanto prevalentemente di favore rispetto agli interessi dei singoli destinatari, retroagendo nel tempo sacrificano, in linea di principio, le posizioni soggettive dei potenziali controinteressati che facevano affidamento sulla stabilità dell'assetto normativo vigente all'epoca delle singole condotte.”.*

In ogni caso, va ricordato che, nella sentenza n. 89 del 2019, la Corte costituzionale ha affermato che *“...possono trovare ingresso, nel giudizio in via principale, questioni promosse in via cautelativa ed ipotetica, sulla base di interpretazioni prospettate soltanto come possibili, purché non implausibili e comunque ragionevolmente desumibili dalle disposizioni impugnate”* (ex multis, sentenza n. 103 del 2018, punto 4.1. del considerato in diritto).



Avvocatura Generale dello Stato



Nel giudizio in via principale possono dunque essere dedotte *“anche le lesioni in ipotesi derivanti, da distorsioni interpretative delle disposizioni impugnate”* (sentenza n. 270 del 2017, punto 4.2. del Considerato in diritto).»“.

La richiamata disposizione della legge regionale in questione travalica i limiti individuati dalla giurisprudenza della Corte richiamata, violando l’articolo 3 della Costituzione, infatti, il riconoscimento, *ex post*, della legittimità di comportamenti vietati al momento della loro realizzazione, pone a rischio il valore della certezza del diritto e, nei rapporti inepriprivati, sacrifica, in linea di principio, le posizioni soggettive dei potenziali controinteressati che facevano affidamento sulla stabilità dell’assetto normativo vigente all’epoca delle singole condotte.

A ciò si aggiunga che è presente, nell’ordinamento regionale, una ulteriore legge regionale (la legge n. 40 del 2017) che contiene misure derogatorie in relazione a finalità analoghe a quelle della legge regionale n. 10 del 2011.

Tale legge regionale n. 40 del 2017 è stata, da ultimo, modificata dall’articolo 1 comma 155 lettere a) e b), della legge regionale n. 1 del 2020.

In relazione a tali articoli, a seguito del contraddittorio svolto, la Regione Abruzzo ha assunto l’impegno ad intervenire, modificandole, le disposizioni censurate.

A seguito di tale impegno, per la legge regionale n. 1 del 2020, esaminata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 5 marzo 2020, è stata deliberata la non impugnativa.

La coesistenza di disposizioni regionali dal contenuto sostanzialmente simile, potrebbe poi determinare ambiguità circa le disposizioni applicabili in concreto e risultare foriera di dubbi interpretativi, nonché essere foriera di problemi applicativi per le amministrazioni comunali le quali potrebbero in realtà non trovarsi nelle condizioni di verificare effettivamente, caso per caso, e, pertanto, distinguere ciò che è stato realizzato (o proseguito, o completato)



Avvocatura Generale dello Stato

in base alla legge regionale n. 10 del 2011 e in base alla legge regionale n. 40 del 2017.

Ciò, in contrasto oltre che con il principio di ragionevolezza anche con il principio di buon andamento dell'attività amministrativa, di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

2) *Illegittimità costituzione dell'articolo 10 comma 1 lettere a), b) e c), anche per violazione dell'articolo 117 comma 2 lettera s) della Costituzione in riferimento agli articoli 135, 143 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.*

Le disposizioni in esame risultano, poi, anche incompatibili con la disciplina di tutela dei beni culturali e paesaggistici contenuta nel Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e quindi con la potestà legislativa esclusiva spettante allo Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione.

Per quanto riguarda i beni paesaggistici, la disciplina regionale incentiva in maniera generalizzata gli interventi di recupero dei sottotetti, includendo nel proprio ambito applicativo anche quelli realizzati dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 2011, e consentendo persino di derogare indiscriminatamente alla disciplina urbanistica.

Tra gli immobili oggetto delle disposizioni in esame rientrano anche quelli sottoposti a tutela paesaggistica.

E ciò al di fuori del necessario quadro di riferimento che dovrebbe essere costituito dalle previsioni del piano paesaggistico, ai sensi degli articoli 135, 143 e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Soltanto a quest'ultimo strumento (piano paesaggistico), elaborato d'intesa tra Stato e Regione, spetta infatti di stabilire, per ciascuna area tutelata, le c.d. prescrizioni d'uso (e cioè i criteri di gestione del vincolo, volti a orientare la fase autorizzatoria) e di individuare la tipologia delle trasformazioni



Avvocatura Generale dello Stato



compatibili e di quelle vietate, nonché le condizioni delle eventuali trasformazioni.

Quanto ai beni culturali, si osserva che la disciplina regionale non prevede alcuna espressa clausola di salvezza in favore del relativo regime di tutela riservato alla legislazione statale (previsto dalla Parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), ma si limita a richiamare - peraltro in termini generici - il “rispetto dei vincoli imposti all’edificio” esclusivamente quanto all’apertura di porte, finestre e lucernai, e non anche con riferimento alle altre possibili modalità di intervento sul bene tutelato.

3) Illegittimità costituzionale dell’articolo 10 commi 3 e 4, laddove viene indicato il capitolo di spesa 11825 della Missione I, Programma 4, Titolo 1, indicato ai commi 3 e 4 come fonte di copertura per gli oneri ivi rappresentati per violazione dell’articolo 81 comma 3 della Costituzione.

L’articolo 10 ai commi 3 e 4 indica il capitolo di spesa 11825 della Missione I, Programma 4, Titolo 1, come fonte di copertura per gli oneri ivi rappresentati.

In particolare, il comma 3 del citato articolo 10 prevede:

“Alla legge regionale 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell’articolo 7 è sostituito dal seguente:

“3. Nell’ipotesi di diniego del titolo abilitativo, di versamenti in eccesso o rinuncia, la somma è restituita al richiedente ed i relativi oneri trovano copertura nell’ambito delle risorse stanziare sul capitolo di spesa del bilancio di previsione 11825 -Missione 1, Programma 04, Titolo 1 - denominato “Rimborso oneri di urbanizzazione.”;

OMISSIS

Il comma 4 invece prevede:

4. L’art 10-bis della legge regionale 15 ottobre 2012, n. 49 (Norme per l’attuazione dell’articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e modifica dell’articolo 85 della legge regionale 15/2004 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)) è sostituito dal seguente:



Avvocatura Generale dello Stato

“Art. 10-bis
(Oneri di urbanizzazione)
OMISSIS

6. *Nell'ipotesi di diniego del titolo abilitativo di versamenti in eccesso o rinuncia, la somma è restituita al richiedente ed i relativi oneri trovano copertura nell'ambito delle risorse stanziare sul capitolo di spesa del bilancio di previsione 11825 - Missione 1, Programma 04, Titolo 1 - denominato “Rimborso oneri di urbanizzazione”.*

Dal Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione deliberato con D.G.R. 86/2020 del 16 febbraio 2020 che si allega (facilmente rinvenibile sul sito della Regione Abruzzo al seguente indirizzo <http://www.regione.abruzzo.it/content/bilanci-preventivi-e-documenti-di-programmazione>) emerge che il capitolo in esame riporta uno stanziamento pari a 0. La disposizione in esame, pertanto, si pone in contrasto con l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

Per comodità si riproduce il suddetto documento nella parte che qui interessa


 REGIONE ABRUZZO
 (Esercizio 2020)
 Documento Tecnico di Accompagnamento Bilancio di Previsione

SPESA

| Missione - Programma - Titolo - Macroaggregato - Capitolo/Articolo | | | | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2019 | PREV. DEF. DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI DI BILANCIO | | | |
|--|-----------|---------------|----|--------------------------------------|---------------------------|--|--|--|------|
| Mis. Prg. Tit. MAgrg. | Cap./Art. | Denominazione | | | | COMPETENZA di cui Fondo di cui già impegn. | PLUR. 2021 di cui Fondo di cui già impegn. | PLUR. 2022 di cui Fondo di cui già impegn. | |
| 01 | 04 | 1 | 01 | 11825 | 0,00 | 1.158,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPESA OBBLIGATORIA | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3) *Illegittimità costituzionale dell'articolo 18 comma 2, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione con riferimento al D.lgs. n. 118 del 2011.*

La disposizione in esame, prevede:

“1. *I bilanci di previsione degli enti, delle agenzie e degli altri organismi dipendenti dalla Regione sono approvati annualmente dalla Giunta, previo parere favorevole del Dipartimento competente.*

2. *Nelle more dell'approvazione di cui al comma 1 si applica l'esercizio provvisorio.*

3. *I provvedimenti di cui al comma 1 sono inviati, a titolo informativo, alla Commissione di Vigilanza del Consiglio regionale”.*



Avvocatura Generale dello Stato



Nel rilevare, in primo luogo, che la norma dovrebbe essere coerente con la legge istitutiva degli enti ed organismi strumentali in relazione all'individuazione dell'organo decisionale definitivo, si sottolinea che al comma 2 essa autorizza e disciplina l'esercizio provvisorio degli organismi ed enti strumentali della regione.

Si tratta, però, di materia disciplinata dall'articolo 43 del D.lgs. n. 118/2011 e dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

Poiché la regione non ha potestà legislativa in materia contabile è evidente il contrasto con il D.lgs. n. 118 del 2011 e, conseguentemente, con l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, riguardante la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

4) Illegittimità costituzionale dell'articolo 19, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione con riferimento al D.lgs. n. 118 del 2011.

La norma in esame disciplina i termini per l'approvazione dei rendiconti degli enti ed organismi strumentali.

In particolare, essa prevede:

"1. Al fine di assicurare la tempestiva predisposizione del rendiconto della gestione della Regione Abruzzo, gli organismi strumentali e gli enti di cui al D.Lgs. 118/2011, approvano il rendiconto annuale entro il 10 marzo di ciascun esercizio ed entro i successivi cinque giorni lo trasmettono al Dipartimento competente della Giunta, corredato di tutti gli allegati di legge e del parere dell'organo di revisione. Il Dipartimento, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li invia al Servizio Bilancio entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno.

2. In caso di mancata approvazione del rendiconto nei termini e modalità di cui al comma 1, il Presidente della Giunta nomina un commissario ad acta per la predisposizione, approvazione e trasmissione dello stesso. Il mancato invio del rendiconto nei termini di cui al comma 1 determina la sospensione del trasferimento di risorse da parte della Regione a qualsiasi titolo e l'impossibilità di procedere ad assunzioni di personale, sotto qualsiasi forma, fino alla sua definitiva acquisizione.



Avvocatura Generale dello Stato

3. La mancata approvazione del rendiconto nei termini di cui al comma 1 per due anni consecutivi comporta la riduzione del 30% della retribuzione di risultato ai direttori e dirigenti degli enti medesimi. Gli organismi strumentali e gli enti adeguano i propri regolamenti per la valutazione del personale nei termini suddetti entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. I rendiconti di cui al comma 1 sono allegati al Rendiconto generale della Regione e sono presentati al Consiglio regionale che li approva con legge unitamente al medesimo Rendiconto generale.

5. Nel caso di mancato rispetto dei termini di trasmissione di cui al comma 1, i rendiconti degli enti ed organismi strumentali sono approvati con separato provvedimento legislativo”.

Al riguardo, si rappresenta che la Regione, con riferimento agli organismi strumentali, ha soltanto la facoltà di dare indicazioni sul termine di invio dei rendiconti - il cui termine di approvazione è previsto dal d.lgs. n. 118 del 2011 - che sia compatibile con il termine di approvazione del rendiconto regionale, come previsto anche dal Principio contabile applicato della programmazione di bilancio—Allegato 4/I del D.lgs. n. 118/2011.

Per quanto riguarda l'approvazione dei rendiconti degli enti strumentali, la Regione, avendo la necessità di acquisirne i rendiconti solo al fine di redigere il bilancio consolidato regionale - che deve essere approvato entro il 30 settembre dell'esercizio successivo a quello di riferimento, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del D.lgs. n. 118/2011 - non ha potestà legislativa in materia.

Pertanto, è evidente il contrasto con il D.lgs. n. 118/2011 e, conseguentemente, con l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, riguardante la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

5) Illegittimità costituzione dell'articolo 22 comma 1, per violazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

L'articolo 22 comma 1 prevede testualmente:

“1. Al fine dell'attuazione degli interventi in materia di Polizia Locale previsti all'articolo 23 della legge regionale 20 novembre 2013, n. 42 (Norme in



Avvocatura Generale dello Stato

L'articolo 25 prevede la costituzione di un fondo straordinario per la promozione del patrimonio artistico dei "Paesi Dipinti" e "Paese Affresco", quantificato in 50.000,00 euro per ciascuno degli esercizi 2020-2022.

In particolare il comma 4 prevede:

"Per le finalità di cui al comma 1 la Regione Abruzzo costituisce un fondo straordinario per gli anni 2020 di euro 50.000,00, 2021 di euro 50.000,00 e 2022 di euro 50.000,00".

A tal fine viene il successivo comma 5 prevede che:

"Gli oneri di cui al comma 4 trovano copertura finanziaria con apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa per gli anni 2020, 2021, 2022 nel Titolo 01, Missione 05, Programma 02, su apposito capitolo di nuova istituzione denominato "Fondo regionale per la promozione del patrimonio artistico dei Paesi Dipinti e Paese Affresco".

Al riguardo si rileva che i suddetti oneri risultano privi della necessaria copertura finanziaria per gli esercizi 2021 e 2022 ove il relativo stanziamento per gli esercizi 2021 e 2022 è pari 0, come emerge dal Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione deliberato con DGR 86/2020 del 16 febbraio 2020 che per comodità si riproduce nella parte che qui interessa.

06/02/2020


 REGIONE ABRUZZO
 (Esercizio 2020)
 Documento Tecnico di Accompagnamento Bilancio di Previsione

Pagina 121 di 312

| Missione - Programma - Titolo - Macroaggregato - Capitolo/Articolo | | | | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2019 | PREV. DEF. DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI DI BILANCIO | | |
|--|-----------|---------------|---|---|---------------------------------|---|---|--|
| Mis. Prg. Tit. M. Agg. | Cap./Art. | Denominazione | COMPETENZA di cui fondo di cui per impegni CASSA | | | PLUS 2021 di cui fondo di cui per impegni | PLUS 2022 di cui fondo di cui per impegni | |

OMISSIS

| | | | | | | | | | | |
|----|----|---|----|------|---|------|------|-----------|------|------|
| 05 | 02 | 1 | 04 | 0370 | FONDI REGIONALE PER LA PROMOZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO DEI PAESI DIPINTI E PAESE AFFRESCATO | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 50.000,00 | | |

Pertanto, si rileva una violazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

7) Illegittimità dell'articolo 40, comma 5 lett. d) e comma 6 lett. e), per violazione dell'articoli 3 della Costituzione e 2 e 118 della Costituzione.



Avvocatura Generale dello Stato



L'articolo 40, rubricato "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyber bullismo", al comma 5 lett. d) prevede:

"5. Possono beneficiare dei finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 3:

OMISSIS

d) associazioni operanti nel territorio regionale e attive da almeno tre anni nel campo del disagio sociale dei minorenni o in quello educativo iscritte nel registro regionale di cui alla legge regionale 1° marzo 2012, n. 11 (Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale)".

Al medesimo articolo, ma al comma 6 lett. e)¹, la norma regionale restringe la presenza nella consulta regionale sul bullismo e sul cyberbullismo di due rappresentanti espressione esclusivamente delle associazioni di cui alla precedentemente citata lettera d) del comma 5.

In primo luogo si osserva che la legge regionale include, tra i soggetti che operano sul terreno della prevenzione e del contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo e che possono accedere ai finanziamenti pubblici, solamente le associazioni di promozione sociale, negando tale possibilità ad altri enti operanti sul territorio regionale e nei medesimi ambiti nonché ugualmente iscritti in Registri gestiti da pubbliche amministrazioni, quali ad esempio i soggetti anche a carattere associativo aventi qualifica di Onlus e le Organizzazioni di volontariato. La recente riforma della disciplina degli enti del terzo settore ha previsto (art. 5, comma 1, lett. l, d.lgs. n. 117/2017) che tra le attività di interesse generale, che possono essere svolte da tutti gli enti del terzo settore, sia ricompresa la "formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa".

¹ La norma testualmente dispone:

"6. Presso la Giunta regionale è istituita la Consulta regionale sul bullismo e sul cyberbullismo, di seguito Consulta, di cui fanno parte:

OMISSIS

e) due rappresentanti delle associazioni di cui alla lettera d) del comma 5;"



Avvocatura Generale dello Stato

La legge regionale, invece, limita l'accesso ai contributi ai soli enti costituiti in forma di associazione di promozione sociale, realizzando quindi una discriminazione tra soggetti aventi differente assetto organizzativo o qualificazione ma operanti nel medesimo settore o che svolgono le medesime attività di cd. "interesse generale".

In secondo luogo la citata legge regionale effettua una seconda discriminazione, consentendo la partecipazione ai bandi di finanziamento non a tutte le associazioni di promozione sociale operanti sul territorio della regione Abruzzo, ma solo a quelle iscritte nel registro regionale, escludendo quindi le eventuali associazioni di promozioni sociali iscritte (in qualità di articolazioni territoriali o circoli affiliati di associazioni a carattere nazionale, ai sensi della L. n. 383/2000 e del DM n. 471/2001) al Registro nazionale delle Associazioni di promozione sociale.

Infatti, l'art. 7 l. n. 383/2000, commi 3 e 4, dispone che, all'iscrizione nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale, si accompagni, alle condizioni e con le procedure di cui al citato DM n. 471/2001, *"l'iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4"*, ovvero quelli iscritti nei corrispondenti registri delle regioni e province autonome.

Inoltre l'art. 8, comma 4 della medesima legge ribadisce che l'iscrizione nei registri (sia nazionale che regionali/provinciali) è condizione necessaria *"per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2"*, ponendo quindi l'iscrizione al Registro nazionale e quella ai registri regionali sul medesimo piano ai fini dell'acquisizione dei benefici.

Con riferimento al Codice del Terzo settore (d.lgs. n. 117/2017), l'art. 101, comma 3, prevede infine che in via transitoria, nelle more dell'operatività del



Avvocatura Generale dello Stato



Registro Unico del Terzo settore, il requisito dell'iscrizione ad esso si intenda soddisfatto attraverso l'iscrizione degli enti ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

Il comma 5 dell'articolo 40 risulta, pertanto, per le ragioni sopra citate, discriminatorio sotto il profilo degli interventi e del loro finanziamento.

Analoga portata discriminatoria è recata, sotto il profilo del mancato coinvolgimento nelle attività di programmazione e progettazione degli interventi dal successivo comma 6 del medesimo articolo, che ugualmente limita la partecipazione alla Consulta regionale sul bullismo e sul cyberbullismo agli enti iscritti nel solo registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale.

Fermo restando quanto previsto dalle già citate disposizioni nazionali circa l'analogo valore dei registri regionali rispetto a quello nazionale delle associazioni di promozione sociale, l'incongruenza è ancora più rilevante con riferimento alle disposizioni recate dal Codice del Terzo settore.

In particolare l'art. 55 del suddetto Codice (rubricato "*Coinvolgimento degli enti del Terzo settore*") prevede che "*in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, ... le amministrazioni pubbliche ... nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore*", attraverso le varie forme ivi previste e comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.

Dal tenore della norma si evince l'irrelevanza, ai fini del coinvolgimento degli Enti, ferma restando la necessità di iscrizione nel RUNTS o, in via transitoria, in uno dei registri di settore, dell'assetto organizzativo, che ciascun ente sceglie nella propria autonomia, ai sensi dell'art. 118, ultimo comma della Costituzione.



Avvocatura Generale dello Stato

Conseguentemente, si ritiene che la formulazione utilizzata nelle due disposizioni citate dalla legge regionale in esame leda i principi costituzionali di uguaglianza sostanziale, di cui all'articolo 3 della Costituzione e di autonomia delle formazioni sociali e sussidiarietà degli enti del terzo settore, di cui agli articoli 2 e 118, ultimo comma della Costituzione.

8) *Illegittimità dell'articolo 42 comma 4, per violazione dell'articolo 3 Costituzione.*

L'articolo 42 rubricato *"Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizioni di disagio, in particolare con figli minori"*, dopo aver prospettato una serie di interventi *"a favore dei coniugi separati o divorziati che si trovino in condizioni di disagio sociale ed economico"* dispone, al comma 4:

"Sono esclusi dai benefici abitativi e di sostegno economico, rispetto ai principi previsti dal presente articolo, i soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nonché per i delitti di cui agli articoli 570, 570-bis e 572 del codice penale".

Tale previsione, che accomuna in maniera indifferenziata l'intero novero dei reati contro la persona, appare – invero – estremamente generica, dal momento che finisce per riservare il medesimo trattamento giuridico a fattispecie di reato eterogenee, che il legislatore nazionale ha inteso caratterizzare e graduare, prevedendo anche rilevanti differenze di pena.

L'effetto della norma in questione sarebbe, infatti, quello di assimilare reati di grande allarme sociale ad altri di gran lunga più tenui, che, per di più, possono essere maturati in contesti diversi dall'ambito familiare: l'omicidio aggravato di cui all'art. 576 c.p. (punito con l'ergastolo) – a titolo di esempio – al reato di diffamazione contemplato dall'art. 595 c.p. (punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro); la riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù dell'art. 600 c.p. (reclusione da otto a vent'anni) alla



Avvocatura Generale dello Stato



violazione, sottrazione e soppressione della corrispondenza dell'art. 612 (che prevede la reclusione fino a un anno o la multa da trenta euro a cinquecentosedici euro).

È di prima evidenza come l'esclusione di potenziali fruitori dai benefici in questione, operata in maniera tanto indifferenziata e sulla base di generici criteri che non tengono in dovuto conto l'effettiva pena irrogata, leda i principi di uguaglianza e di ragionevolezza espressi dall'art. 3 della Carta costituzionale italiana, ai sensi dei quali una legge deve regolare in maniera eguale situazioni eguali, ma trattare in maniera diversa situazioni difformi.

P.Q.M.


Si chiede che codesta Ecc.ma Corte Costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi gli articoli 10 comma 1 lett.a),b) e c), comma 3 e comma 4, 18 comma 2, 19, 22 comma 1, 25, 40 comma 5 lett.d) e comma 6 lett.e), 42 comma 4 della Legge della Regione Abruzzo 28 gennaio 2020 n. 3 e conseguentemente annullarli per i motivi illustrati nel presente ricorso.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:

1. estratto della delibera del Consiglio dei Ministri 16.03.2020.
2. Decreto Giunta Regionale 86/2020 e relativi allegato Documento Tecnico di Accompagnamento Bilancio di Previsione.

Il bilancio di previsione della Regione Abruzzo è pubblicato sul BURA n. 11 speciale del 31.1.2020.

Roma, 26 marzo 2020



Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione ABRUZZO

Roma, - 9 APR. 2020

IL CANCELLIERE

abu

Sergio Fiorentino

Avvocato dello Stato

Gianna Galluzzo

Avvocato dello Stato

PARTE II


Avvisi, Concorsi, Inserzioni

COMUNE DELL'AQUILA

Deliberazione del Commissario Ad Acta Arch. Giuliano Di Flavio N.2 del 07.11.2019 avente per oggetto: "T.A.R. Abruzzo L'Aquila. Ricorso REG. RIC. n° 491/2010; sentenza T.A.R. Abruzzo L'Aquila REG. SEN. n° 246/2011; Ordinanza T.A.R. Abruzzo L'Aquila REG. PROV. COLL. n° 470/2011. Variante puntuale al P.R.G. vigente del Comune dell'Aquila per area soggetta a vincolo decaduto. ditta Marcello Accili." Adozione.

**Comune dell'Aquila**

SETTORE RIGENERAZIONE URBANA MOBILITÀ E SVILUPPO



AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione Del Commissario Ad Acta Arch. Giuliano Di Flavio N.2 del 07/11/2019
avente per oggetto:

*"T.A.R. Abruzzo L'Aquila. Ricorso REG. RIC. n° 491/2010; sentenza T.A.R. Abruzzo L'Aquila
REG. SEN. n° 246/2011; Ordinanza T.A.R. Abruzzo L'Aquila REG. PROV. COLL. n°
470/2011.*

*Variante puntuale al P.R.G. vigente del Comune dell' Aquila per area soggetta a vincolo
decaduto.*

Ditta MARCELLO ACCILI." ADOZIONE.

PREMESSO

che con deliberazione n. 2 del 07/11/2019 il Commissario ad Acta nominato ha adottato, conformemente all'art. 10 della L.R. 12 aprile 1983 n° 18 e s.m.i., la variante parziale al Piano Regolatore Generale relativa all'area di proprietà della ditta Marcello Accili distinta in Catasto Terreni, Comune censuario di L'Aquila località Bazzano al foglio di mappa n. 37, particelle nn. 430; 431; 432; 83; 435; 1050.

SI AVVERTE

che ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale 12 aprile 1983 n. 18 e s.m.i., gli atti relativi alla citata variante parziale al Piano Regolatore Generale sono depositati a cura della Segreteria Generale, in libera visione al pubblico presso il Settore Rigenerazione Urbana Mobilità e Sviluppo in Via Avezzano, dal lunedì al venerdì, durante le ore di apertura al pubblico;

che il periodo di deposito, pari a 45 giorni consecutivi, decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

che il citato avviso verrà pubblicato altresì sulla stampa locale e a mezzo di manifesti murali affissi in luoghi pubblici, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione;

che durante tale periodo di deposito chiunque può prendere visione degli atti relativi alle varianti al Piano Regolatore Generale e presentare osservazioni e/o opposizioni;

che le eventuali osservazioni e/o opposizioni, a mente dell' art. 10 della citata L.R. 12 aprile 1983 n° 18 e s.m.i., da presentare in carta semplice, possono essere depositate a mano presso la Segreteria Generale, Via S. Bernardino - P. Fibbioni - L'Aquila, ovvero spedite tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure inviate per posta certificata a protocollo@comune.laquila.postecert.it.

Il Dirigente
Avv. Domenico de Nardis

CONSORZIO BONIFICA CENTRO

Estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Lettomanoppello (PE) con derivazione delle acque superficiali e di sorgenti dal corpo frana di scorrimento traslativo in atto a valle del centro antico del Comune. Intervento (A). Ordinanza di pagamento diretto per indennità' di espropriazione n. 1.a(Le)

1.a(Le)_PAG= 13V-32 PP D_Espr Lettom_Ord Pag

AUTORITA' ESPROPRIANTE**CONSORZIO BONIFICA CENTRO****Via Gizio 36 – Tel. 0871/58821 – 66100 Chieti**

li, 16.01.2020



L A V O R I: Estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Lettomanoppello (PE) con derivazione delle acque superficiali e di sorgenti dal corpo frana di scorrimento traslativo in atto a valle del centro antico del Comune. INTERVENTO (A).

ORDINANZA DI PAGAMENTO DIRETTO**PER INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE****N. 1.a(Le)**

per il soddisfo delle indennità dovute agli aventi titolo per l'espropriazione dei beni immobili ubicati nel Comune di **LETTOMANOPPELLO** occorrenti per far luogo ai lavori in epigrafe.

Il Dirigente dell'Ufficio Espropri

PRESO ATTO che l'Impresa denominata "Impresa Ridolfi Idio e figli srl", con sede in Avezzano (AQ) - Piazza Cavour n. 1, è stata incaricata dell'espletamento delle procedure espropriative giusta i poteri conferiti dall'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto in data 05/12/2018 rep. 2259;

CONSIDERATO:

-che l'Impresa ha provveduto alla notifica delle indennità di esproprio alle parti interessate;
-che le ditte indicate nel Piano Particellare Descrittivo allegato hanno accettato nei termini di legge le indennità offerte;

VISTA la nota 07/01/2020 con la quale la succitata Impresa dichiara quanto segue: "dalla documentazione agli atti dell'Impresa risulta la piena e libera proprietà dei beni nonché l'assenza di diritti di terzi per le Ditte Concordatarie";

ORDINA

il pagamento diretto delle somme in favore delle ditte, per il tramite dell'Impresa incaricata, come indicato nel Piano Particellare Descrittivo allegato, a titolo di indennità per l'espropriazione degli immobili occorrenti per i lavori in epigrafe.

Ai sensi dell'art. 26 comma 7 DPR 327/2001 la presente Ordinanza sarà pubblicata sul B.U.R.A. e sarà esecutiva a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione, sempreché non vi siano opposizioni di terzi proposte nei modi e nei termini di legge.



IL DIRIG. DELL'UFF. ESPROPRI (Ing. Cesare Garofalo):
.....
[Handwritten signature]

1.a(Le)_PAG= 13V-32 PP D_Espr Lettom_Ord Pag

ESTENDIMENTO DELL'IMPIANTO IRRIGUO CONSORTILE NEL COMUNE DI LETTOMANOPPELLO (PE) CON DERIVAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E DI SORGENTI DAL CORPO FRANA DI SCORRIMENTO TRASLATIVO IN ATTO A VALLE DEL CENTRO ANTICO DEL COMUNE - INTERVENTO (4)

COMUNE DI LETTOMANOPPELLO

Piano Particolare Descrittivo Espropri Lettomanoppello - Ordinanza Pagamento n. 1.a(Le)_PAG

| N° Ordine | N° Pratica | DITTA | Data e luogo di nascita | Indirizzo | Dritti Reali | Foglio | Particella | Sup. Catastrale (mq) | Cultura catastale | Cultura attuale | Espropri aree urbane (mq) | Espropri aree agricole (mq) | Destinazione aree urbane | Prezzo base espr aree urbane (euro) | Prezzo base espr aree agricole (euro) | Maggiorazioni espropri aree urbane (euro) | Maggiorazioni espropri aree agricole (euro) | Totale Generale (euro) |
|-----------|------------|---|---|--|---------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|------------------------|
| 1 | 1Le (PAG) | IMP. SOLLEV. "PIETRANEGRA" DI BIASSE Giuseppe c.f. DBS GPP 43522 E558 M 1)-IND DI OCCUPAZIONE 2)-DANNIFRUTTI PENDENTI | 22/11/1943 Lettomanoppello (PE) | VIA CHUSE 27, 65020 - LETTOMANOPPELLO (PE) | Prop 1/1 | 5 | 2263 (ex524/b) | 415 | -- | -- | -- | 415 | Z.A.-07 | -- | 1,52 | -- | 315,40 | 630,80 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39,43 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 916,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.586,23 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.903,63 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2 | 3Le (PAG) | DI MEO Andrea Giovanni c.f. DM1/IRG 71/124 C652 H DI FERRANTE Maria Concetta c.f. FRR MCN 64148 F704 Z 1)-IND DI OCCUPAZIONE 2)-DANNIFRUTTI PENDENTI | 24/08/1971 CHIETI 15/08/1972 Castelfranco Caltanico | VIA VIGNALI 11, 65030 - LETTOMANOPPELLO (PE) VIA VIGNALI 11, 65030 - LETTOMANOPPELLO (PE) | Prop 8/12 Prop 8/12 prop. bent. | 5 | 2269 (ex526/b) | 275 | -- | -- | -- | 275 | Z.A.-07 | -- | 1,52 | 205,00 | 205,00 | 416,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26,13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.316,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.762,13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.971,13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3 | 4Le (PAG) | FERRANTE Maria Concetta c.f. FRR MCN 64148 F704 Z 1)-IND DI OCCUPAZIONE 2)-DANNIFRUTTI PENDENTI | 08/12/1964 MONZA | VIA CHUSE SNC, 65020 - LETTOMANOPPELLO (PE) | Prop 1/1 ben pers. | 5 | 2272 (ex527/b) | 355 | -- | -- | -- | 355 | Z.A.-07 | -- | 1,52 | 269,80 | 269,80 | 539,60 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33,73 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 700,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.273,33 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.543,13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

Estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Lettomanoppello (PE) con derivazione delle acque superficiali e di sorgenti dal corpo frana di scorrimento traslativo in atto a valle del centro antico del Comune. Intervento (A). Ordinanza di pagamento diretto per indennità di asservimento n. 2.a(Ls)

2.a(Ls)_PAG= 13V-32(1) PP D_Serv Lettom_Ord Pag

AUTORITA' ESPROPRIANTE

CONSORZIO BONIFICA CENTRO

Via Gizio 36 - Tel. 0871/58821 - 66100 Chieti

li, 16.01.2020

L A V O R I: Estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Lettomanoppello (PE) con derivazione delle acque superficiali e di sorgenti dal corpo frana di scorrimento traslativo in atto a valle del centro antico del Comune. INTERVENTO (A).

ORDINANZA DI PAGAMENTO DIRETTO

PER INDENNITA' DI ASSERVIMENTO

N. 2.a(Ls)

per il soddisfo delle indennità dovute agli aventi titolo per l'asservimento dei beni immobili ubicati nel Comune di **LETTOMANOPPELLO** occorrenti per far luogo ai lavori in epigrafe.

Il Dirigente dell'Ufficio Espropri

PRESO ATTO che l'Impresa denominata "Impresa Ridolfi Idio e figli srl", con sede in Avezzano (AQ) - Piazza Cavour n. 1, è stata incaricata dell'espletamento delle procedure espropriative giusta i poteri conferiti dall'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto in data 05/12/2018 rep. 2259;

CONSIDERATO:

-che l'Impresa ha provveduto alla notifica delle indennità di asservimento alle parti interessate;
-che le ditte indicate nel Piano Particellare Descrittivo allegato hanno accettato nei termini di legge le indennità offerte;

VISTA la nota 07/01/2020 con la quale la succitata Impresa dichiara quanto segue: "dalla documentazione agli atti dell'Impresa risulta la piena e libera proprietà dei beni nonché l'assenza di diritti di terzi per le Ditte Concordatarie";



2.a(Ls)_PAG= 13V-32(1) PP D_Serv Lettom_Ord Pag

ESTENDIMENTO DELL'IMPIANTO IRRIGUO CONSORTILE NEL COMUNE DI LETTOMANOPELLO (PE) CON DERIVAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E DI SORGENTI DAL CORPO FRANA DI SCORRIMENTO TRASLATIVO IN ATTO A VALLE DEL CENTRO ANTICO DEL COMUNE - INTERVENTO (4)

COMUNE DI LETTOMANOPELLO Piano Particolare Descrittivo Servizi Lettomanopello - Ordinanza di Pagamento N.2.a(Ls)_PAG

| N° Ordine | N° Pratica | DITTA | Data e luogo di nascita | Indirizzo | Diritti Reali | Foglio | Particella | Sup. Catastrale (mq) | Cat. Catastrale | Coltura attuale | Servitù aree urbane (mq) | Servitù aree agricole (mq) | Destinazione aree urbane | Prezzo base serv aree urbane (euro) | Prezzo base serv aree agricole (euro) | Maggiorazioni servitù aree urbane (euro) | Maggiorazioni servitù aree agricole (euro) | Totale Generale (euro) |
|-----------|------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--|------------------------|
| 3 | 10Ls | TOPPI GUERMO c.f. TPP GRN 40A02 | 02/01/1940 Lettomanopello (PE) | VIA PADULLI 5, 65020 LETTOMANOPELLO (PE) | CODICE IBAN Compr 1/6 Elett. area Campi 1/6 Prop 1/30 | IT 79 D 07601 154000 001007906447 | 5 770 | 210 | SEM | CAUSALE BONIFICO | 40 | 40 | IND SERV 8Ls FGS P.LLA 775-773 | | | | 20,00 | 40,00 |
| | | DI RENZO ANNA c.f. DRN ANA 39H49 E559 U | 09/06/1939 Lettomanopello (PE) | VIA ATERNO 370 - 66100 - CETI (CH) | Compr 1/6 | | | | | CAUSALE BONIFICO | | | | | | | | 60,00 |
| | | DI RENZO ANNA MARIA c.f. DRN ANM 39H49 E559 A | 16/11/1946 Lettomanopello (PE) | VIA PASSO LANCIANO 21 - 65020 - LETTOMANOPELLO (PE) | Prop 1/30 | | | | | | | | | | | | | 40,00 |
| | | DI RENZO ANTONIO c.f. DRN ANT 180501924 | 18/05/1924 Lettomanopello (PE) | VIA PASSO LANCIANO 21 - 65020 - LETTOMANOPELLO (PE) | Prop 23/42 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | DI RENZO ANTONIO c.f. DRN ANT 24E18 E558 H | 11/08/1936 Lettomanopello (PE) | VIA PASSO LANCIANO - 65020 - LETTOMANOPELLO (PE) | Compr 1/6 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | DI RENZO AURELIA c.f. DRN RLA 36M51 E558 M | 11/08/1936 Lettomanopello (PE) | VIA PASSO LANCIANO - 65020 - LETTOMANOPELLO (PE) | Compr 1/6 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | DI RENZO CLAUDIA c.f. DRN CLD 54M71 E558 G | 31/08/1954 Lettomanopello (PE) | VIA COLLEROTONDO 35 - 65020 - LETTOMANOPELLO (PE) | Prop 1/30 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | DI RENZO CONCETTA c.f. DRN CCT 19L06 E558 M | 06/07/1918 Lettomanopello (PE) | VIA PASSO LANCIANO 27 - LETTOMANOPELLO (PE) | Compr 5/6 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | DI RENZO DOMENICA c.f. DRN DCM 56R51 E558 M | 11/03/1945 Lettomanopello (PE) | VIA PASSO LANCIANO 27 - 65020 - LETTOMANOPELLO (PE) | Prop 1/30 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | DI RENZO DOMENICA c.f. DRN DNC 22D42 E558 D | 02/04/1922 Lettomanopello (PE) | VIA PASSO LANCIANO 25 - 65020 - LETTOMANOPELLO (PE) | Compr 5/6 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | DI RENZO GUIDO c.f. DRN GDU 15P12 E558 C | 12/08/1915 Lettomanopello (PE) | VIA MAELLA 50 - 65020 - LETTOMANOPELLO (PE) | Compr 5/6 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | DI RENZO LORELLA c.f. DRN LLL 59R98 E558 Y | 28/02/1963 Lettomanopello (PE) | VIA CA' PRONTI N° 3 B - 47843 - MADONNA DORRENCO (CH) | Prop 200/2600 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | DI RENZO MARIA c.f. DRN MRA 42D59 E558 T | 19/04/1942 Lettomanopello (PE) | VIA MADONNA DORRENCO 42 - 66010 - LAMA DEI PELIGNI (CH) | Compr 1/6 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | DI RENZO NARDIA c.f. DRN NRD 74C57 E559 B | 17/03/1974 Lettomanopello (PE) | VIA MADONNA DORRENCO 42 - 66010 - LAMA DEI PELIGNI (CH) | Prop 1/30 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | DI RENZO PIERINO c.f. DRN PRN 32M14 E558 C | 14/08/1932 Lettomanopello (PE) | VIA DELLE MAGGIOLIE I TRAV N° 1 - 65020 BOLOGNANO (PE) | Prop 200/2600 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | DI RENZO SANTI c.f. DRN SRN 6305 E558 R | 05/12/1946 Lettomanopello (PE) | VIA ATERNO 383 - 66100 - CETI (CH) | Compr 1/6 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | DI RENZO SANTA PIERA c.f. DRN STP 58S41 E558 O | 01/11/1959 Lettomanopello (PE) | VIA ANABEL CASSA 33 - 61012 - GRADARA (PU) | Prop 200/2600 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | TOPPI LAURA c.f. TPP LRA 42L47 E558 Y | 07/07/1942 Lettomanopello (PE) | VIA PASSO LANCIANO 21 - 65020 - LETTOMANOPELLO (PE) | Prop 200/2600 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | TOPPI GUERMO c.f. TPP GRN 40A02 | 02/01/1940 Lettomanopello (PE) | VIA PADULLI 5, 65020 LETTOMANOPELLO (PE) | CODICE IBAN Compr 1/6 | IT 79 D 07601 154000 001007906447 | | | | CAUSALE BONIFICO | 40 | 40 | IND SERV 8Ls FGS P.LLE 770 | | | | 20,00 | 40,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60,00 |

2.a(Ls)_PAG= 13V-32(1) PP D_Serv Lettom. Ord Pag

ESTENDIMENTO DELL'IMPIANTO IRRIGUO CONSORTILE NEL COMUNE DI LETTOMANOPPELLO (PE) CON DERIVAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E DI SORGENTI DAL CORPO FRANA DI SCORRIMENTO TRASLATIVO IN ATTO A VALLE DEL CENTRO ANTICO DEL COMUNE - INTERVENTO (4)

Piano Particolare Descrittivo *Servizi Lettomanoppello* – Ordinanza di Pagamento N.2.a(Ls)_PAG

COMUNE DI LETTOMANOPPELLO

| N° Ordine | N° Pratica | DITTA | Data e luogo di nascita | Indirizzo | Dritti Reali | Foglio | Particella | Sup. Catastrale (mq) | Coltura colatale | Coltura attuale | Servizi aree urbane (mq) | Servizi aree agricole (mq) | Destinazione aree urbane | Prezzo base serv aree urbane (euro) | Prezzo base serv aree agricole (euro) | Maggiorazioni serv aree urbane (euro) | Maggiorazioni serv aree agricole (euro) | Totale Generale (euro) |
|-----------|-----------------------|---|-----------------------------------|---|--------------|----------------------------------|------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|
| 4 | 14Ls | DI BIASI Bruno Sante c.f. DBS BNS 55029 E558 S | 29/04/1955 Lettomanoppello(PE) | VIA CHLUSE 37 - 65020 - LETTOMANOPPELLO (PE) | Prop 1/1 | 5 | 761 | 2,080 | SEM ARB IRR | | | | 50 ZA-D7 | 1,00 | | 25,00 | | 50,00 |
| | INTESTATARIO BONIFICO | DI BIASI Bruno Sante c.f. DBS BNS 55029 E558 S | 29/04/1955 Lettomanoppello(PE) | VIA CHLUSE 37 - 65020 - LETTOMANOPPELLO (PE) | CODICE IBAN | IT 56 S 07601 15400 001047360654 | | | | CAUSALE BONIFICO | | IND SERV 14Ls FGS P LLA 761 | | | | 25,00 | IMPORTO BONIFICO | 75,00 |
| 5 | 16Ls | IACOVONE Pierina c.f. CVN PRN 55469 E558 D | 29/06/1955 Lettomanoppello(PE) | VIA PER POPOLI 241 - 66100 - CHIETI (CH) | Prop 1/1 | 5 | 2179 | 1,979 | SEM ARB | | | | 30 ZA-D7 | 1,00 | | 15,00 | | 30,00 |
| | INTESTATARIO BONIFICO | IACOVONE Pierina c.f. CVN PRN 55469 E558 D | 29/06/1955 Lettomanoppello(PE) | VIA PER POPOLI 241 - 66100 - CHIETI (CH) | CODICE IBAN | IT 24 E 03032 15401 010000001063 | | | | CAUSALE BONIFICO | | IND SERV 16Ls FGS P LLA 2179 | | | | 15,00 | IMPORTO BONIFICO | 45,00 |
| 6 | 18Ls-A | DI BIASI Andrea Bartolomeo c.f. DBS NRB 50M24 G878 N | 24/08/1990 Popoli (PE) | VIA LAVINO 10 - 65020 - LETTOMANOPPELLO (PE) | Prop 1/1 | 5 | 742 | 1,060 | SEM ARB | | | | 110 ZA-D7 | 1,00 | | 55,00 | | 110,00 |
| | INTESTATARIO BONIFICO | DI BIASI Andrea Bartolomeo c.f. DBS NRB 50M24 G878 N | 24/08/1990 Popoli (PE) | VIA LAVINO 10 - 65020 - LETTOMANOPPELLO (PE) | CODICE IBAN | IT 98 Z 05387 77330 000000584093 | | | | CAUSALE BONIFICO | | IND SERV 18Ls-A FGS P LLA 742 | | | | 55,00 | IMPORTO BONIFICO | 165,00 |
| 7 | 19Ls | DI BIASI Andrea Bartolomeo c.f. DBS NRB 50M24 G878 N | 24/08/1990 Popoli (PE) | VIA LAVINO 10 - 65020 - LETTOMANOPPELLO (PE) | Prop 1/1 | 5 | 713 | 210 | PASC ARB | | | | 20 ZA-D7 | 1,00 | | 10,00 | | 20,00 |
| | INTESTATARIO BONIFICO | DI BIASI Andrea Bartolomeo c.f. DBS NRB 50M24 G878 N | 24/08/1990 Popoli (PE) | VIA LAVINO 10 - 65020 - LETTOMANOPPELLO (PE) | CODICE IBAN | IT 98 Z 05387 77330 000000584093 | | | | CAUSALE BONIFICO | | IND SERV 19Ls FGS P LLA 713 | | | | 10,00 | IMPORTO BONIFICO | 30,00 |
| 8 | 20Ls | DI BIASI Andrea Bartolomeo c.f. DBS NRB 50M24 G878 N | 24/08/1990 Popoli (PE) | VIA LAVINO 10 - 65020 - LETTOMANOPPELLO (PE) | Prop 1/1 | 5 | 712 | 190 | SEM | | | | 50 ZA-D7 | 1,00 | | 25,00 | | 50,00 |
| | INTESTATARIO BONIFICO | DI BIASI Andrea Bartolomeo c.f. DBS NRB 50M24 G878 N | 24/08/1990 Popoli (PE) | VIA LAVINO 10 - 65020 - LETTOMANOPPELLO (PE) | CODICE IBAN | IT 98 Z 05387 77330 000000584093 | | | | CAUSALE BONIFICO | | IND SERV 19Ls FGS P LLA 712 | | | | 25,00 | IMPORTO BONIFICO | 75,00 |
| 9 | 21Ls | DI BIASI Costantino c.f. DBS CNT 00A01 E558 O | 01/01/1900 Lettomanoppello(PE) | VIA PLATANI 47 - 65018 - PIANELLA (PE) | Prop 30/180 | 5 | 702 | 720 | ULIV | | | | 70 ZA-D7 | 1,00 | | 35,00 | | 70,00 |
| | INTESTATARIO BONIFICO | DI BIASI Maria c.f. DBS MRA 00A41 E558 J | 01/01/1900 Lettomanoppello(PE) | VIA PLATANI 47 - 65018 - PIANELLA (PE) | Prop 30/180 | | | | | | | | | | | | | |

2.a(Ls)_PAG= 13V-32(1) PP D_Serv Lettom_Ord Pag

ESTENDIMENTO DELL'IMPIANTO IRRIGUO CONSORTILE NEL COMUNE DI LETTOMANOPELLO (PE) CON DERIVAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E DI SORGENTI DAL CORPO FRANA DI SCORRIMENTO TRASLATIVO IN ATTO A VALLE DEL CENTRO ANTICO DEL COMUNE - INTERVENTO (4)

COMUNE DI LETTOMANOPELLO Piano Particolare Descrittivo Servizi Lettomanopello - Ordinanza di Pagamento N.2.a(Ls)_PAG

| N° Ordine | N° Pratica | DITTA | Data e luogo di nascita | Indirizzo | Dritti Reali | Foglio | Particella | Sup. Catastrale (mq) | Cultura | Cultura attuale | Servizi aree urbane (mq) | Servizi aree agricole (mq) | Destinazione aree urbane | Prezzo base serv aree urbane (euro) | Prezzo base serv aree agricole (euro) | Maggiorazioni servizi aree urbane (euro) | Maggiorazioni servizi aree agricole (euro) | Totale Generale (euro) |
|-----------|------------|--|--------------------------------|--|------------------------|----------------------------------|------------|----------------------|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--|------------------------|
| | | DI BIASE Rusina c.f. DBS BSN 00A41 E558 F | 01/01/1930 Lettomanopello (PE) | DECEDEUTO IL 5/6/1998 | Usuf. parz Prop. 3/180 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | DI BIASE Ubs c.f. DBS GUO 47E24 E558 D | 24/05/1947 Lettomanopello (PE) | STRADA VICINALE COPPA N. 3, 65129 - PESCARA (PE) | Prop. 35/180 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | DI RUSSO Alabadora c.f. DBS LDR 42R45 G482 F | 05/10/1942 Pescara | VIA PROV. LE MANOPELLO N.5 65128 - LETTOMANOPELLO (PE) | Prop. 2/5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | FERRANTE Santino Antonio c.f. FRR STN 43928 E559 X | 26/02/1943 Lettomanopello (PE) | DECEDEUTO IL 07/04/1999 | Prop. 1/180 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | MONACO Antonio c.f. MNC BNG 37107 E558 E | 29/11/1931 Lettomanopello (PE) | VIA VERTINO 7, 66023 - FRANKAVILLA AL MARE (CH) | Prop. 1/180 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | MONACO Giovanni c.f. MNC BNG 37107 E558 T | 07/12/1937 Lettomanopello (PE) | DECEDEUTO IL 18/7/2017 | Prop. 1/180 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | MONACO Maria c.f. MNC GNI 35H03 E558 R | 03/06/1935 Lettomanopello (PE) | DECEDEUTO IL 18/7/2017 | Prop. 1/180 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | MONACO Giovanni c.f. MNC GNN 42P01 E558 A | 01/09/1942 Lettomanopello (PE) | VIA VERTINO 7, 66023 - FRANKAVILLA AL MARE (CH) | Prop. 1/180 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | MONACO Roberto c.f. MNC BNG 37107 E558 D | 27/07/1940 Lettomanopello (PE) | FRANKAVILLA AL MARE (CH) | Prop. 1/180 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | MONACO Roberto c.f. MNC BNG 37107 E558 D | 19/11/1945 Lettomanopello (PE) | FRANKAVILLA AL MARE (CH) | Prop. 1/180 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | MONACO Roberto c.f. MNC RCC 45S18 E692 N | 19/11/1945 Lettomanopello (PE) | FRANKAVILLA AL MARE (CH) | Prop. 1/180 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | FERRANTE Santino Antonio c.f. FRR STN 43928 E559 X | 26/02/1943 Lettomanopello (PE) | VIA PROV. LE MANOPELLO N.5 65128 - LETTOMANOPELLO (PE) | CODICE IBAN | IT 48 L 05424 77310 000000120113 | | | CAUSALE BONIFICO | | | | IND SERV 21 Ls FGS P. LLA 702 | | | 35,00 | 70,00 | 105,00 |
| 10 | 22 Ls | FERRANTE Santino Antonio c.f. FRR STN 43928 E559 X | 26/02/1943 Lettomanopello (PE) | VIA PROV. LE MANOPELLO N.5 65128 - LETTOMANOPELLO (PE) | Prop. 1/1 com ben | 5 | 1180 | 370 | ULIV | | | | 40 ZA-07 | 1,00 | | 20,00 | 40,00 | |
| | | FERRANTE Santino Antonio c.f. FRR STN 43928 E559 X | 26/02/1943 Lettomanopello (PE) | VIA PROV. LE MANOPELLO N.5 65128 - LETTOMANOPELLO (PE) | Prop. 1/1 com ben | 5 | 1215 | 530 | SEM ARB | | | | 30 ZA-07 | 1,00 | | 15,00 | 30,00 | |
| | | FERRANTE Santino Antonio c.f. FRR STN 43928 E559 X | 26/02/1943 Lettomanopello (PE) | VIA PROV. LE MANOPELLO N.5 65128 - LETTOMANOPELLO (PE) | CODICE IBAN | IT 48 L 05424 77310 000000120113 | | | CAUSALE BONIFICO | | | | IND SERV 22 Ls FGS P. LLE 1180-1215 | | | 35,00 | 70,00 | 105,00 |
| 11 | 24 Ls | D'ALFONSO Enrica c.f. DLF LVR 00A41 E558 M | 01/01/1900 Lettomanopello (PE) | | Usuf. parz | 5 | 658 | 580 | ULIV | | | | 40 ZA-07 | 1,00 | | | 40,00 | |
| | | DI BIASE Antonietta c.f. DBS NNT 33941 E558 X | 01/02/1933 Lettomanopello (PE) | | Prop. 9/72 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | DI BIASE Emilia c.f. DBS MLE 42R47 E558 R | 07/10/1942 Lettomanopello (PE) | VIA TEOFILO D'ANNUNZIO 84, 65128 - PESCARA (PE) | Prop. 9/72 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | DI BIASE Maria Cesire c.f. DBS MCE 37H50 E558 Q | 10/06/1931 Lettomanopello (PE) | DECEDEUTA IL 13/5/2009 | Prop. 9/72 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | FERRANTE Giuliano c.f. DBS RCC 20L21 E558 S | 15/05/1959 Lettomanopello (PE) | VIA VITTORIO DE SICA 9, 65010 - SPOLTORE (PE) | Prop. 1/4 ben pers | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | FERRANTE Roberto c.f. FRR GLN 89E15 F704 J | 29/04/1966 Monza | VIA PROVINCIALE PER SCAFA 21 | Prop. 1/4 ben pers | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | FERRANTE Roberto c.f. FRR RRT 66D29 F704 I | 29/04/1966 Monza | VIA PROVINCIALE PER SCAFA 21 | Prop. 1/4 ben pers | | | | | | | | | | | | | 0 |

2.a(Ls)_PAG= 13V-32(1) PP D_Serv Lettom_Ord Pag

ESTENDIMENTO DELL'IMPIANTO IRRIGUO CONSORTILE NEL COMUNE DI LETTOMANOPPELLO (PE) CON DERIVAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E DI SORGENTI DAL CORPO FRANA DI SCORRIMENTO TRASLATIVO IN ATTO A VALLE DEL CENTRO ANTICO DEL COMUNE - INTERVENTO (4)

COMUNE DI LETTOMANOPPELLO Piano Particolare Descrittivo Servizi Lettomanoppello – Ordinanza di Pagamento N.2.a(Ls)_PAG

| N° Ordine | N° Pratica | DITTA | Data e luogo di nascita | Indirizzo | Diritti Reali | Foglio | Particella | Sup. Catastale (mq) | Coltura catastale | Coltura attuale | Servizi aree urbane (mq) | Servizi aree agricole (mq) | Destinazione aree urbane | Prezzo base serv aree urbane (euro) | Prezzo base serv aree agricole (euro) | Maggiorazioni serv aree urbane (euro) | Maggiorazioni serv aree agricole (euro) | Totale Generale (euro) |
|-----------|------------|---|-----------------------------------|--|--|----------------------------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|
| 12 | 28La | FERRANTE Giuliano c.f. FRR RRT 66D29 F704 I | 15/05/1969 Monza | VIA VITTORIO DE SCAFA 9 65010 - SPOLTORE (PB) | Prop 1/2 Prop 1/2 Prop 1/2 ben pers | 5 | 1176 | 370 | FRUTT | CAUSALE BONIFICO | 40 | IND SERV 24Ls FGS P.LLA 658 | 40 ZA-D7 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | |
| | | FERRANTE Giuliano c.f. FRR RRT 66D29 F704 I | 29/04/1966 Monza | VIA PROVINCIALE PER SCAFA 21 65020 - LETTOMANOPPELLO (PE) | CODICE IBAN | IT 78 V 02008 15404 000004682352 | 856 | 140 | FRUTT | | IND SERV 24Ls FGS P.LLA 658 | 20 ZA-D7 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 60,00 | |
| | | FERRANTE Giuliano c.f. FRR RRT 66D29 F704 I | 29/04/1966 Monza | VIA PROVINCIALE PER SCAFA 21 65020 - LETTOMANOPPELLO (PE) | Prop 1/2 Prop 1/2 Prop 1/2 ben pers | 653 | 390 | SEM ARB | FRUTT | | IND SERV 24Ls FGS P.LLA 658 | 20 ZA-D7 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 20,00 | |
| | | FERRANTE Giuliano c.f. FRR RRT 66D29 F704 I | 29/04/1966 Monza | VIA PROVINCIALE PER SCAFA 21 65020 - LETTOMANOPPELLO (PE) | Prop 1/2 Prop 1/2 Prop 1/2 ben pers | 1933 | 1.744 | SEM ARB | FRUTT | | IND SERV 24Ls FGS P.LLA 658 | 90 ZA-D7 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | 90,00 | 90,00 | |
| | | FERRANTE Giuliano c.f. FRR RRT 66D29 F704 I | 29/04/1966 Monza | VIA PROVINCIALE PER SCAFA 21 65020 - LETTOMANOPPELLO (PE) | Prop 1/2 Prop 1/2 Prop 1/2 ben pers | 506 | 1.170 | SEM ARB | FRUTT | | IND SERV 24Ls FGS P.LLA 658 | 110 ZA-D7 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | 110,00 | 110,00 | |
| | | FERRANTE Giuliano c.f. FRR RRT 66D29 F704 I | 29/04/1966 Monza | VIA PROVINCIALE PER SCAFA 21 65020 - LETTOMANOPPELLO (PE) | CODICE IBAN | IT 78 V 02008 15404 000004682352 | 506 | 1.170 | SEM ARB | CAUSALE BONIFICO | IND SERV 24Ls FGS P.LLA 658 | 280 | IND SERV 24Ls FGS P.LLA 658 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | 280,00 | |
| 13 | 28La | FERRANTE Santino Antonio c.f. FRR STN 43B26 E558 X | 26/02/1943 Lettomanoppello(PE) | VIA PROV LE MANOPPELLO N S N . 65020 - Lettomanoppello (PE) | Prop 1/1 | 5 | 1210 | 830 | SEM ARB | | 40 | ZA-D7 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 40,00 | |
| | | FERRANTE Santino Antonio c.f. FRR STN 43B26 E558 X | 26/02/1943 Lettomanoppello(PE) | VIA PROV LE MANOPPELLO N S N . 65020 - Lettomanoppello (PE) | CODICE IBAN | IT 48 L 05424 77310 000000120113 | 40 | 830 | SEM ARB | | IND SERV 28Ls FGS P.LLA 1210 | 40 | ZA-D7 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | |
| 14 | 31La | DI BIASE Antonio c.f. DBS NTN 09R16 E558 F | 16/10/1909 Lettomanoppello(PE) | DEDEDITO IL 09/03/1994 | Prop 6/30 | 5 | 1209 | 295 | SEM ARB | | 20 | ZA-D7 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 20,00 | |
| | | DI BIASE Indio c.f. DBS NTN 09R16 E558 F | 20/07/1949 Lettomanoppello(PE) | VIA RASTANI 47 45019 - PIANELLA (PE) | Prop 3/30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DI BIASE Indio c.f. DBS NTN 09R16 E558 F | 24/05/1947 Lettomanoppello(PE) | VIA GENERALE CARLO SPATOCOC37 66100CHETI (CH) | Prop 3/30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DI BIASE Indio c.f. DBS NTN 09R16 E558 F | 26/02/1943 Lettomanoppello(PE) | VIA PROV LE MANOPPELLO N S N 65020-LETTOMANOPPELLO (PE) | Prop 6/30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DI BIASE Indio c.f. DBS NTN 09R16 E558 F | 29/11/1931 Lettomanoppello(PE) | DEDEDITO IL 07/04/1999 | Prop 1/30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DI BIASE Indio c.f. DBS NTN 09R16 E558 F | 07/12/1937 Lettomanoppello(PE) | VIA VENTINO 7 66033 - FRANCAVILLA AL MARE (CH) | Prop 1/30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DI BIASE Indio c.f. DBS NTN 09R16 E558 F | 01/09/1942 Lettomanoppello(PE) | DEDEDITO IL 18/07/2017 | Prop 1/30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DI BIASE Indio c.f. DBS NTN 09R16 E558 F | 01/09/1942 Lettomanoppello(PE) | VIA GRAN SASSO 21 66023 - FRANCAVILLA AL MARE (CH) | Prop 1/30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DI BIASE Indio c.f. DBS NTN 09R16 E558 F | 27/07/1940 Lettomanoppello(PE) | VIA VENTINO 7 66023 - FRANCAVILLA AL MARE (CH) | Prop 1/30 | | | | | | | | | | | | | |

2.a(Ls)_PAG= 13V-32(1) PP D_Serv Lettom_Ord Pag

ESTENDIMENTO DELL'IMPIANTO IRRIGUO CONSORTILE NEL COMUNE DI LETTOMANOPPELLO (PE) CON DERIVAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E DI SORGENTI DAL CORPO FRANA DI SCORRIMENTO TRASLATIVO IN ATTO A VALLE DEL CENTRO ANTICO DEL COMUNE - INTERVENTO (4)

COMUNE DI LETTOMANOPPELLO Piano Particolare Descrittivo Servizi Lettomanoppello - Ordinanza di Pagamento N.2.a(Ls)_PAG

| N° Ordine | N° Pratica | DITTA | Data e luogo di nascita | Indirizzo | Diritti Reali | Foglio | Particella | Sup. Catastrale (mq) | Coltura colataste | Coltura attuale effettiva | Servitu area urbana (mq) | Servitu area agricola (mq) | Destinazione aree urbane | Prezzo base serv area urbana (euro) | Prezzo base serv area agricola (euro) | Maggiorazioni servitu area urbana (euro) | Maggiorazioni servitu area agricola (euro) | Totale Generale (euro) |
|-----------|------------|---|-----------------------------------|--|---------------------|----------------------------------|------------|----------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--|------------------------|
| | | MONACO Rocco c.f. MNC.RCC.445316.E892.N | 18/11/1945 Manoppello(PE) | VIA VERTICUS 7, 65033 - FRANCIVILLA AL MARE (CH) | Prop 1/30 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | FERRANTE Santino Antonio c.f. FRR.STN.43826.E558.X | 26/02/1943 Lettomanoppello(PE) | VIA PROV.LE MANOPPELLO N.5 N .65020 - Lettomanoppello (PE) | CODICE IBAN | IT 48 L 05424 77310 000000120113 | | | | CAUSALE BONIFICO | 20 | IND SERV 31Ls FGS P.LLA 1209 | | | | 10,00 | IMPORTO BONIFICO | 30,00 |
| 15 | 32Ls | DI BIASE Maria c.f. DBS.MRA.44569.E558.D | 29/11/1944 Lettomanoppello(PE) | VIA CHIUSE 33 - 65020 - LETTOMANOPPELLO (PE) | Prop 1/1 | 5 | 509 | 600 | SEM ARB | | 20 | Z.A-D7 | 1,00 | | | 10,00 | | 20,00 |
| | | DI BIASE Maria c.f. DBS.MRA.44569.E558.D | 29/11/1944 Lettomanoppello(PE) | VIA CHIUSE 33 - 65020 - LETTOMANOPPELLO (PE) | CODICE IBAN | IT 96 S 05424 77310 000000130520 | | | | CAUSALE BONIFICO | 20 | | | | | 10,00 | IMPORTO BONIFICO | 30,00 |
| 16 | 33Ls | COMUNE di Lettomanoppello c.f. 002524082 | Sede in Lettomanoppello(PE) | PIAZZA UMBERTO I 9, 65020 - LETTOMANOPPELLO (PE) | conced 1/1 | 5 | 510 | 180 | SEM ARB | | 20 | Z.A-D7 | 1,00 | | | 10,00 | | 20,00 |
| | | FERRANTE Giuliano c.f. FRR.MRA.44569.E558.D | 13/05/1969 Lettomanoppello(PE) | VIA TOROLOSSE (PE) 65010 - SPOLTORRE (PE) | Ent 1/2 | 512 | 320 | 320 | SEM ARB | | 30 | Z.A-D7 | 1,00 | | | 15,00 | | 30,00 |
| | | FERRANTE Roberto c.f. FRR.RRT.66029.F704.I | 29/04/1966 Monza | VIA PROVINCIALE PER SCATA 21 65020 - Lettomanoppello (PE) | Ent 1/2 ben pers | 513 | 280 | 280 | SEM ARB | | 20 | Z.A-D7 | 1,00 | | | 10,00 | | 20,00 |
| | | FERRANTE Roberto c.f. FRR.RRT.66029.F704.I | 29/04/1966 Monza | VIA RISO VICINALE PER SCATA 21 65020 - Lettomanoppello (PE) | CODICE IBAN | IT 78 V 02008 75404 000004682352 | | | | CAUSALE BONIFICO | 140 | | | | | 70,00 | IMPORTO BONIFICO | 140,00 |
| 17 | 38Ls | NICOLAI Pierina c.f. NCL.PRN.57052.E558.J | 22/03/1957 Lettomanoppello(PE) | VIA FONTE GAUTIERO 20 65020 - LETTOMANOPPELLO (PE) | Prop | 5 | 1159 | 810 | ULIV-SEM | | 110 | Z.A-D7 | 1,00 | | | 55,00 | | 110,00 |
| | | NICOLAI Pierina c.f. NCL.PRN.57052.E558.J | 22/03/1957 Lettomanoppello(PE) | VIA FONTE GAUTIERO 20 65020 - LETTOMANOPPELLO (PE) | CODICE IBAN | IT 21 G 07601 03384 000020013517 | | | | CAUSALE BONIFICO | 110 | | | | | 55,00 | IMPORTO BONIFICO | 165,00 |
| 18 | 38Ls | MANCINI Teresa in DI MASCO c.f. MNC.TRS.53E66.E558.M | 26/05/1953 Lettomanoppello(PE) | VIA COLLARSO 119, 65020 - LETTOMANOPPELLO (PE) | Prop 1/1 | 5 | 1397 | 583 | ULIV | | 70 | Z.A-D7 | 1,00 | | | 35,00 | | 70,00 |
| | | MANCINI Teresa in DI MASCO c.f. MNC.TRS.53E66.E558.M | 26/05/1953 Lettomanoppello(PE) | VIA COLLARSO 119, 65020 - LETTOMANOPPELLO (PE) | CODICE IBAN | IT 12 Q 05424 77310 000000106571 | | | | CAUSALE BONIFICO | 70 | | | | | 35,00 | IMPORTO BONIFICO | 105,00 |
| 19 | 43Ls | MURA Adriano c.f. MRU.DRN.71H14.Z133.Z | 14/06/1971 SWIZZERA | VIA VIGNALI 2 - 65020 - LETTOMANOPPELLO (PE) | Prop 1/1 com ben | 5 | 1496 | 460 | VIGN | | 20 | Z.A-D7 | 1,00 | | | 10,00 | | 20,00 |
| | | MURA Adriano c.f. MRU.DRN.71H14.Z133.Z | 14/06/1971 SWIZZERA | VIA VIGNALI 2 - 65020 - LETTOMANOPPELLO (PE) | Prop 1/1 com ben | 5 | 993 | 420 | VIGN | | 20 | Z.A-D7 | 1,00 | | | 10,00 | | 20,00 |

2.a(Ls)_PAG= 13V-32(1) PP D_Serv Lettom_Ord Pag

ESTENDIMENTO DELL'IMPIANTO IRRIGUO CONSORTILE NEL COMUNE DI LETTOMANOPPELLO (PE) CON DERIVAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E DI SORGENTI DAL CORPO FRANA DI SCORRIMENTO TRASLATIVO IN ATTO A VALLE DEL CENTRO ANTICO DEL COMUNE - INTERVENTO (A)

COMUNE DI LETTOMANOPPELLO Piano Particolare Descrittivo Servizi Lettomanoppello - Ordinanza di Pagamento N.2.a(Ls)_PAG

| N° Ordine | N° Pratica | DITTA | Data e luogo di nascita | Indirizzo | Diritti Reali | Foglio | Particella | Sup. Catastale (mq) | Cultura catastale | Cultura attuale | Servizi aree urbane (mq) | Servizi aree agricole (mq) | Destinazione aree urbane | Prezzo base serv aree urbane (euro) | Prezzo base serv aree agricole (euro) | Maggiorazioni serviti aree urbane (euro) | Maggiorazioni serviti aree agricole (euro) | Totale Generale (euro) |
|-----------------------|------------|---|-----------------------------------|---|---------------|----------------------------------|------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--|------------------------|
| INTESTATARIO BONIFICO | | MURA Adriano c.f. MRU DRS 71114 Z133 Z | 14/05/1971 Svizzera | VIA VENALI 3 - 65020 - LETTOMANOPPELLO (PE) | CODICE IBAN | IT 34 X 07601 05138 234488634491 | | | | CAUSALE BONIFICO | | IND SERV 43Ls FG5 P LLE 1496-993 | | | | | 20,00 | 40,00 |
| 20 | 44Ls | MANCINI Irma c.f. MNC RMI 45F61 E558 N | 21/09/1945 Lettomanoppello(PE) | | Prop 1/1 | 5 | 158 | 1.050 | VIGN | | | 50 | Z.A-D7 | 1,00 | | | 25,00 | 50,00 |
| INTESTATARIO BONIFICO | | MANCINI Irma c.f. MNC RMI 45F61 E558 N | 21/09/1945 Lettomanoppello(PE) | | CODICE IBAN | IT 95 Y 05424 77310 000000117584 | | | | CAUSALE BONIFICO | | IND SERV 44Ls FG5 P LLA 158 | | | | | 25,00 | 50,00 |
| 21 | 48Ls | DI PIETRANTONIO Gabriella c.f. DPT GRL 68C64E558P | 24/03/1968 Lettomanoppello(PE) | | Prop 1/1 | 5 | 1872 | 605 | SEM ARB | | | 20 | Z.A-D7 | 1,00 | | | 10,00 | 20,00 |
| | | | | | | | 2249 | 718 | ULIV | | | 40 | V.A-D8 | 1,00 | | | 20,00 | 40,00 |
| | | | | | | | 2251 | 240 | ULIV | | | 20 | | 1,00 | | | 10,00 | 20,00 |
| INTESTATARIO BONIFICO | | DI PIETRANTONIO Gabriella c.f. DPT GRL 68C64E558P | 24/03/1968 Lettomanoppello(PE) | | CODICE IBAN | IT 81 C 05424 77310 000000103642 | | | | CAUSALE BONIFICO | | IND SERV 45Ls FG5 P LLA 1872-2248-2251 | | | | | 40,00 | 80,00 |
| 22 | 48Ls | DI BIASE Vincenzo c.f. DBS VCN 86F28 E568 M | 28/10/1936 Lettomanoppello(PE) | | Erif 1/1 | 5 | 162 | 400 | SEM | | | 20 | Z.A-D7 | 1,00 | | | 10,00 | 20,00 |
| | | LEONELLI Ugo c.f. LNL GUO 00A01 E558 W | 01/07/1900 Lettomanoppello(PE) | | conced parz | | | | | | | | | | | | | |
| | | TIERRI Giovanni c.f. TRI GNN 00A01 E558 C | 01/07/1900 Lettomanoppello(PE) | | conced parz | | | | | | | | | | | | | |
| INTESTATARIO BONIFICO | | DI BIASE Vincenzo c.f. DBS VCN 86F28 E568 M | 28/10/1936 Lettomanoppello(PE) | | CODICE IBAN | IT 20 Q 07601 15400 000009240289 | | | | CAUSALE BONIFICO | | IND SERV 46Ls FG5 P LLA 162 | | | | | 10,00 | 30,00 |
| 23 | 47Ls | DI PIETRANTONIO Concezio c.f. DPT CCZ 89H08 E558 L | 06/06/1959 Lettomanoppello(PE) | | Prop 1/1 | 5 | 165 | 280 | ULIV | | | 20 | Z.A-D7 | 1,00 | | | 10,00 | 20,00 |
| | | | | | | | 80 | 67 | SEM | | | 20 | Z.A-D7 | 1,00 | | | 10,00 | 20,00 |
| | | | | | | | 2253 | 1140 | ULIV | | | 60 | V.A-D8 | 1,00 | | | 30,00 | 60,00 |
| INTESTATARIO BONIFICO | | DI PIETRANTONIO Concezio c.f. DPT CCZ 89H08 E558 L | 06/06/1959 Lettomanoppello(PE) | | CODICE IBAN | IT 02 S 07601 15400 000019339621 | | | | CAUSALE BONIFICO | | IND SERV 47Ls FG5 P LLE 165-80-2253 | | | | | 50,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | IND SERV 47Ls FG5 P LLE 165-80-2253 | | | | | 150,00 | 150,00 |

2.a(Ls)_PAG= 13V-32(1) PP D_Serv Lettom_Ord Pag

ESTENDIMENTO DELL'IMPIANTO IRRIGUO CONSORTILE NEL COMUNE DI LETTOMANOPPELLO (PE) CON DERIVAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E DI SORGENTI DAL CORPO FRANA DI SCORRIMENTO TRASLATIVO IN ATTO A VALLE DEL CENTRO ANTICO DEL COMUNE - INTERVENTO (4)

Piano Particolare Descrittivo Serviti, Lettomanoppello – Ordinanza di Pagamento N.2.a(Ls)_PAG

COMUNE DI LETTOMANOPPELLO

| N° Ordine | N° Pratica | DITTA | Data e luogo di nascita | Indirizzo | Diritti Reali | Foglio | Particella | Sup. Catastrale (mq) | Coltura catastale | Coltura attuale | Servitu area urbana (mq) | Servitu area agricola (mq) | Destinazione aree urbane | Prezzo base serv area urbana (euro) | Prezzo base serv area agricola (euro) | Maggiorazioni servitu area urbana (euro) | Maggiorazioni servitu area agricola (euro) | Totale Generale (euro) |
|------------------------|------------|--|-----------------------------------|---|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--|------------------------|
| E | | <i>Ditta con diritti sulla p.llo 96 Sub 14 Rg.3</i> MANCINI Tonino c.f. MANCINI RMI 67B59 E558 G | 16/02/1967 Lettomanoppello(PE) | VIA FONTE GAUTERIO 47 65020 LETTOMANOPPELLO(PE) | Prop 1/1 | | | | | | | | | | | | | |
| F | | <i>Ditta con diritti sulla p.llo 96 Sub 14 Rg.3</i> MANCINI Irma c.f. MANCINI RMI 67B59 E558 G | 16/02/1967 Lettomanoppello(PE) | VIA FONTE GAUTERIO 47 65020 LETTOMANOPPELLO(PE) | Prop 1/1 ben pers | | | | | | | | | | | | | |
| G | | <i>Ditta con diritti sulla p.llo 96 Sub 16 Rg.3</i> MANCINI Tonino c.f. MANCINI TNN 60R21 E558 Y | 21/10/1960 Lettomanoppello(PE) | VIA FONTE GAUTERIO 47 65020 LETTOMANOPPELLO(PE) | Prop 1/1 ben pers | | | | | | | | | | | | | |
| H | | <i>Ditta con diritti sulla p.llo 96 Sub 18 Rg.3</i> MANCINI Irma c.f. MANCINI RMI 67B59 E558 G | 16/02/1967 Lettomanoppello(PE) | VIA FONTE GAUTERIO 47 65020 LETTOMANOPPELLO(PE) | Prop 1/1 ben pers | | | | | | | | | | | | | |
| I | | <i>Ditta con diritti sulla p.llo 96 Sub 18 Rg.3</i> MANCINI Domenico c.f. MANCINI DNC 55R24 E558 J | 24/10/1965 Lettomanoppello(PE) | VIA FONTE GAUTERIO 47 65020 LETTOMANOPPELLO(PE) | Prop 1/1 ben pers | | | | | | | | | | | | | |
| INTERSTATARIO BONIFICO | | MANCINI Tonino c.f. MANCINI TNN 60R21 E558 Y | 21/10/1960 Lettomanoppello(PE) | VIA FONTE GAUTERIO 47 65020 LETTOMANOPPELLO(PE) | CODICE IBAN | IT 83 M 07601 | 15400 0000000803650 | | | CAUSALE BONIFICO | 70 | | | | | 493,50 | 493,50 | 493,50 |
| 27 | 53Ls-A | DI BIASE Concetto c.f. DBS CCZ 71S19 Z133 J | 19/11/1971 SVIZZERA | VIA ARNO 16 - 65010 - SPOLTORE (PE) | Prop 1/3 | 4 | 1328 | 515 | SEM | | 206 | | Completamento inquadri | 10,65 | | 219,39 | 219,39 | 2193,90 |
| | | DI BIASE Fabio c.f. DBS FBA 73P23 Z133 O | 23/09/1973 SVIZZERA | VIA PADULLI 3 - 65020 - LETTOMANOPPELLO (PE) | Prop 1/3 | | | | | | | | | | | | | |
| | | SANTINI Francesca c.f. SNT FNC 49C51 B237 Q | 11/03/1949 BUCCHERI (SR) | VIA PADULLI 3 - 65020 - LETTOMANOPPELLO (PE) | Prop 1/3 | | | | | | 206 | | | | | | | 2413,29 |
| INTERSTATARIO BONIFICO | | DI BIASE Concetto c.f. DBS CCZ 71S19 Z133 J | 19/11/1971 SVIZZERA | VIA ARNO 16 - 65010 - SPOLTORE (PE) | CODICE IBAN | IT 55 T 07601 | 15400 001000917144 | | | CAUSALE BONIFICO | | | | | | IMPORTE BONIFICO | 804,43 | 804,43 |
| INTERSTATARIO BONIFICO | | DI BIASE Fabio c.f. DBS FBA 73P23 Z133 O | 23/09/1973 SVIZZERA | VIA PADULLI 3 - 65020 - LETTOMANOPPELLO (PE) | CODICE IBAN | IT 14 N 05424 | 77310 000000129308 | | | CAUSALE BONIFICO | | | | | | IMPORTE BONIFICO | 804,43 | 804,43 |
| INTERSTATARIO BONIFICO | | SANTINI Francesca c.f. SNT FNC 49C51 B237 Q | 11/03/1949 BUCCHERI | VIA PADULLI 3 - 65020 - LETTOMANOPPELLO (PE) | CODICE IBAN | IT 96 S 07601 | 15400 001023480765 | | | CAUSALE BONIFICO | | | | | | IMPORTE BONIFICO | 804,43 | 804,43 |

2.a(Ls)_PAG= 13V-32(1) PP D_Serv Lettom_Ord Pag

ESTENDIMENTO DELL'IMPIANTO IRRIGUO CONSORTILE NEL COMUNE DI LETTOMANOPPELLO (PE) CON DERIVAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E DI SORGENTI DAL CORPO FRANA DI SCORRIMENTO TRASLATIVO IN ATTO A VALLE DEL CENTRO ANTICO DEL COMUNE - INTERVENTO (4)

COMUNE DI LETTOMANOPPELLO Piano Particolare Descrittivo Servizi Lettomanoppello - Ordinanza di Pagamento N.2.a(Ls)_PAG

| N° Ordine | N° Pratica | DITTA | Data e luogo di nascita | Indirizzo | Diritti Reali | Foglio | Particella | Sup. Catastrale (mq) | Cultura catastale | Coltura attuale | Servizi aree urbane (mq) | Servizi aree agricole (mq) | Destinazione aree urbane | Prezzo base urbane (euro) | Prezzo base agricole (euro) | Maggiorazioni servizi aree urbane (euro) | Maggiorazioni servizi aree agricole (euro) | Totale Generale (euro) | |
|-----------------------|------------|--|---|--|--|----------------------------------|------------|----------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|--|------------------------|--|
| 30 | 54Ls | DI RENZO Maurizio c.f. DRN MRZ.61A24 E558 C | 24/07/1961 Lettomanoppello(PE) | STRADA VENTRE D'CCA 1, 65129 - PESCARA (PE) | Prop 1/1 Sup. ben | 4 | 1114 | 1,080 | ULIV | | | 34 | V.A.-DB | | 1,00 | | 17,00 | 34,00 | |
| INTESTATARIO BONIFICO | | DI RENZO Maurizio c.f. DRN MRZ.61A24 E558 C | 24/07/1961 Lettomanoppello(PE) | STRADA VENTRE D'CCA 1, 65129 - PESCARA (PE) | CODICE IBAN | IT 30 K 03104 15400 000000040751 | | | CAUSALE BONIFICO | CAUSALE BONIFICO | IND SERV 54Ls FGA P LLA 1114 | | | | | | 17,00 | 34,00 | |
| 31 | 55Ls | D'ALFONSO Donato c.f. DLF DNT 60C03 E495 Z | 03/03/1960 Lanciano(CH) | VIA SULLIGNA 50, 66100 - CHIETI (CH) | Prop 1/1 | 4 | 617 | 154 | SEM ARB | | 20 | | Compl e Irrigatir | 10,65 | | | 21,30 | 213,00 | |
| INTESTATARIO BONIFICO | | D'ALFONSO Donato c.f. DLF DNT 60C03 E495 Z | 03/03/1960 Lanciano(CH) | VIA SULLIGNA 50, 66100 - CHIETI (CH) | CODICE IBAN | IT 28 D 02008 15502 000005273024 | | | CAUSALE BONIFICO | CAUSALE BONIFICO | IND SERV 55Ls FGA P LLA 617 | | | | | | 21,30 | 213,00 | |
| 32 | 56Ls | ENTE URBANO INTESTATARI P.LLA 621 FG.4 | | | | 4 | 621 | 472 | ENT URB | | 30 | | Compl e Irrigatir | 10,65 | | | 31,95 | 319,50 | |
| A | | Ditta con diritti sulla p.lla 621 Sub2 fg.4 MANCINI Graziella Iris c.f. MNC GZL 78T54 G482 B | 14/12/1978 PESCARA | VIA PIETRARA 34, 65020 - LETTOMANOPPELLO (PE) | Prop 1/1 | | | | | | | | | | | | | | |
| B | | Ditta con diritti sulla p.lla 621 Sub3 fg.4 MANCINI Graziella Iris c.f. MNC GZL 78T54 G482 B | 14/12/1978 PESCARA | VIA PIETRARA 34, 65020 - LETTOMANOPPELLO (PE) | Prop 1/1 | | | | | | | | | | | | | | |
| INTESTATARIO BONIFICO | | MANCINI Graziella Iris c.f. MNC GZL 78T54 G482 B | 14/12/1978 PESCARA | VIA PIETRARA 34, 65020 - LETTOMANOPPELLO (PE) | CODICE IBAN | IT 92 Z 05387 77420 000000583484 | | | CAUSALE BONIFICO | CAUSALE BONIFICO | IND SERV 56Ls FGA P LLA 621 | | | | | | 31,95 | 319,50 | |
| 33 | 57Ls | D'ALFONSO Ferdinando c.f. DLF FDN 28L07 E559 B MANCINI Graziella Iris c.f. MNC GZL 78T54 G482 B RSCA Emanuele c.f. RSC MNL 00A01 E558 N | 07/07/1928 Lettomanoppello(PE) 14/12/1978 Pescara 01/07/1960 Lettomanoppello(PE) | DECDUTO NEL 1995 VIA PIETRARA 34, 65020 - LETTOMANOPPELLO (PE) | Ufuf Parz.livell Ent 1/1 Livell consolid 1/1 | 4 | 108 | 500 | SEM ARB | | 30 | | Compl e Irrigatir | 10,65 | | | 31,95 | 319,50 | |
| INTESTATARIO BONIFICO | | MANCINI Graziella Iris c.f. MNC GZL 78T54 G482 B | 14/12/1978 PESCARA | VIA PIETRARA 34, 65020 - LETTOMANOPPELLO (PE) | CODICE IBAN | IT 92 Z 05387 77420 000000583484 | | | CAUSALE BONIFICO | CAUSALE BONIFICO | IND SERV 57Ls FGA P LLA 108-624 | | | | | | 31,95 | 319,50 | |

2.a(Ls)_PAG= 13V-32(1) PP D_Serv Lettom: Ord Pag

ESTENDIMENTO DELL'IMPIANTO IRRIGUO CONSORTILE NEL COMUNE DI LETTOMANOPPELO (PE) CON DERIVAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E DI SORGENTI DAL CORPO FRANA DI SCORRIMENTO TRASLATIVO IN ATTO A VALLE DEL CENTRO ANTICO DEL COMUNE - INTERVENTO (A)

COMUNE DI LETTOMANOPPELO Piano Particolare Descrittivo Servizi Lettomanoppello - Ordinanza di Pagamento N.2 a(Ls)_PAG

| N° Ordine | N° Pratica | DITTA | Data e luogo di nascita | Indirizzo | Dritti Reali | Foglio | Particella | Sup. Catastale (mq) | Cultura catastale | Cultura attuale | Servizi aree urbane (mq) | Servizi aree agricole (mq) | Destinazione aree urbane | Prezzo base serv aree urbane (euro) | Prezzo base agricole (euro) | Maggiorazioni serviti aree urbane (euro) | Maggiorazioni serviti aree agricole (euro) | Totale Generale (euro) |
|-----------|-----------------------|--|-----------------------------------|--|----------------------|----------------------------------|------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|------------------------|
| 34 | 58Ls | GIUSTI Nicola Fabrizio c.f. GST NLF 76B08 E558 W | 06/02/1976 Lettomanoppello(PE) | VIA BELVEDERE 1, 65020 - TURRIVALIGNANI (PE) | Prop 1/1 ben pers | 4 | 110 | 1.210 | SEM ARB | | | 20 | V.A.-DB | 1,00 | | 10,00 | | 20,00 |
| | INTESTATARIO BONIFICO | GIUSTI Nicola Fabrizio c.f. GST NLF 76B08 E558 W | 06/02/1976 Lettomanoppello(PE) | VIA BELVEDERE 1, 65020 - TURRIVALIGNANI (PE) | CODICE IBAN | IT 92 W 08747 77330 000000042794 | | | CAUSALE BONIFICO | | | 20 | | | | 10,00 | | 20,00 |
| 35 | 58Ls | DI MASCO Eida c.f. DMS LDE 40C49 E558 D | 09/03/1940 Lettomanoppello(PE) | VIA GIUGLIERO MARCONI 46, 65020 - LETTOMANOPPELO (PE) | Prop 1/1 ben pers | 4 | 111 | 1.480 | SEM ARB | | | 30 | V.A.-DB | 1,00 | | 15,00 | | 30,00 |
| | INTESTATARIO BONIFICO | DI MASCO Eida c.f. DMS LDE 40C49 E558 D | 09/03/1940 Lettomanoppello(PE) | VIA GIUGLIERO MARCONI 46, 65020 - LETTOMANOPPELO (PE) | CODICE IBAN | IT 15 U 07601 15400 001008232512 | | | CAUSALE BONIFICO | | | 30 | | | | 15,00 | | 30,00 |
| 36 | 60Ls | DI PAOLO Concetto c.f. DPL CGZ 57R13 E558 F | 13/10/1957 Lettomanoppello(PE) | VIA PIETRARA 38, 65020 - LETTOMANOPPELO (PE) | Prop 1/1 | 4 | 697 | 215 | SEM ARB | | | 20 | V.A.-DB | 1,00 | | 10,00 | | 20,00 |
| | | | | | | 700 | 290 | SEM ARB | | | | 20 | V.A.-DB | 1,00 | | 10,00 | | 20,00 |
| | | | | | | 704 | 200 | SEM ARB | | | | 20 | V.A.-DB | 1,00 | | 10,00 | | 20,00 |
| | | | | | | 707 | 240 | SEM ARB | | | | 20 | V.A.-DB | 1,00 | | 10,00 | | 20,00 |
| | | | | | | | | | | | 80 | | | | | 40,00 | | 80,00 |
| | INTESTATARIO BONIFICO | DI PAOLO Concetto c.f. DPL CGZ 57R13 E558 F | 13/10/1957 Lettomanoppello(PE) | VIA PIETRARA 38, 65020 - LETTOMANOPPELO (PE) | CODICE IBAN | IT 48 R 07601 15400 000014374649 | | | CAUSALE BONIFICO | | | IND SERV 60Ls FG4 P LLE 697-700-704-707 | | | | IMPORTO BONIFICO | | 120,00 |
| 37 | 61Ls | MAGGI Giuseppina Erpina c.f. MGG GPP 48D60 E558 G | 20/04/1949 Lettomanoppello(PE) | VIA PIETRARA 40, 65020 - LETTOMANOPPELO (PE) | Prop 1/1 | 4 | 607 | 200 | SEM ARB | | | 20 | V.A.-DB | 1,00 | | 10,00 | | 20,00 |
| | | | | | | 469 | 310 | SEM ARB | | | | 20 | V.A.-DB | 1,00 | | 10,00 | | 20,00 |
| | | | | | | 668 | 65 | | | | 30 | V.A.-DB | 1,00 | | | 15,00 | | 30,00 |
| | | | | | | 657 | 40 | | | | 20 | V.A.-DB | 1,00 | | | 10,00 | | 20,00 |
| | | | | | | 665 | 278 | VIGN | | | 220 | | Viabilità futura di prg | 0,80 | | 88,00 | | 176,00 |
| | | | | | | | | | | | 220 | | | | | 133,00 | | 266,00 |
| | INTESTATARIO BONIFICO | MAGGI Giuseppina Erpina c.f. MGG GPP 48D60 E558 G | 20/04/1949 Lettomanoppello(PE) | VIA PIETRARA 40, 65020 - LETTOMANOPPELO (PE) | CODICE IBAN | IT 22 X 07601 15400 00000208192 | | | CAUSALE BONIFICO | | | IND SERV 61Ls FG4 P LLE 607-469-668-857-855 | | | | IMPORTO BONIFICO | | 398,00 |

2.a(Ls)_PAG= 13V-32(1) PP D_Serv Lettom_Ord Pag

ESTENDIMENTO DELL'IMPIANTO IRRIGUO CONSORTILE NEL COMUNE DI LETTOMANOPPELLO (PE) CON DERIVAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E DI SORGENTI DAL CORPO FRANA DI SCORRIMENTO TRASLATIVO IN ATTO A VALLE DEL CENTRO ANTICO DEL COMUNE - INTERVENTO (4)

COMUNE DI LETTOMANOPPELLO Piano Particolare Descrittivo Servizi Lettomanoppello - Ordinanza di Pagamento N.2.a(Ls)_PAG

| N° Ordine | N° Pratica | DITTA | Data e luogo di nascita | Indirizzo | Diritti Reali | Foglio | Particella | Sup. Catastrale (mq) | Cultura catastale | Coltura attuale effettiva | Servizi aree urbane (mq) | Servizi aree agricole (mq) | Destinazione aree urbane | Prezzo base aree urbane (euro) | Prezzo base aree agricole (euro) | Maggiorazioni servizi aree urbane (euro) | Maggiorazioni servizi aree agricole (euro) | Totale Generale (euro) |
|--------------------------|------------|---|---|---|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|------------------------|
| 38 | 62Ls | D'ALFONSO Concetto c.f. DLF CCT 30523 E558 W D'ALFONSO Concetto c.f. DLF ENN 28107 E558 B D'ALFONSO Pasquale c.f. DLF POL 26C29 E558 N MANCINI Graziella c.f. MMC GZL 78754 G482 B ROSICA Emanuele c.f. RSC MNL 00A01 E558 N | 23/11/1930 Lettomanoppello(PE) 07/07/1926(PE) Letto 20/03/1926 Lettomanoppello(PE) 14/12/1978 Lettomanoppello(PE) 01/01/1900 Lettomanoppello(PE) | DECEDUTO IL 05/01/2017 DECEDUTO NEL 1985 DECEDUTO IL 15/06/1994 VIA PIETRARA 34, 65020 - LETTOMANOPPELLO (PE) VIA PIETRARA 34, 65020 - LETTOMANOPPELLO (PE) VIA PIETRARA 34, 65020 - LETTOMANOPPELLO (PE) VIA IV VICO MADONNINA 10, 65024 - MANOPPELLO (PE) VIA IV VICO MADONNINA 10, 65024 - MANOPPELLO (PE) VIA IV VICO MADONNINA 10, 65024 - MANOPPELLO (PE) | Conced 1/3 livelli Usur per 1/1 livelli Emf 1/3 livelli Emf 1/3 livelli conced 1/1 | 4 | 109 | 591 | SEM ARB | CAUSALE BONIFICO | 140 | 70 | V.A.-DB Compi e liquillif | 10,65 | 1,00 | 35,00 | 148,10 | 70,00 |
| 39 | 63Ls | D'ALFONSO Flora c.f. DLF FLR 58D58 E558 U MANCINI Lorenzo c.f. MMC LAZ 54C18 E892 P | 14/12/1978 Lettomanoppello(PE) 18/04/1958 Lettomanoppello(PE) 18/03/1954 Manoppello(PE) | VIA PIETRARA 34, 65020 - LETTOMANOPPELLO (PE) VIA IV VICO MADONNINA 10, 65024 - MANOPPELLO (PE) VIA IV VICO MADONNINA 10, 65024 - MANOPPELLO (PE) VIA IV VICO MADONNINA 10, 65024 - MANOPPELLO (PE) | CODICE IBAN | IT 92 Z 05387 77420 0000053484 | 76 | 600 | ULIV | CAUSALE BONIFICO | 50 | 50 | V.A.-DB | 1,00 | | 25,00 | 25,00 | 50,00 |
| 40 | 66Ls | DI BIASE Gianni c.f. DBS GNN 72B10 G 482 E | 10/02/1972 Pescara (PE) | VIA PIETRARA 48, 65020 - LETTOMANOPPELLO (PE) | Sem pera | IT 32 V 07601 033604 00004885718 | 475 | 70 | SEM ARB | CAUSALE BONIFICO | 20 | 20 | V.A.-DB | 1,00 | | 10,00 | 10,00 | 20,00 |
| 41 | 66Ls | DI BIASE Mario c.f. DBS MRA 42C03 E558 A | 03/03/1942 Lettomanoppello(PE) | CONTRADA C DA PASTINE 65020 - LETTOMANOPPELLO (PE) | Prop 1/1 | IT 14 O 05387 77680 000002440242 | 79 | 370 | SEM ARB | CAUSALE BONIFICO | 30 | 30 | V.A.-DB | 1,00 | | 15,00 | 15,00 | 30,00 |
| | | | | | | | 1331 | 1.020 | SEM ARB | | 30 | 30 | V.A.-DB | 1,00 | | 15,00 | 15,00 | 30,00 |
| | | | | | | | 85 | 1.280 | SEM ARB- ULIV | | 30 | 30 | V.A.-DB | 1,00 | | 15,00 | 15,00 | 30,00 |
| | | | | | | | | | | | 90 | 90 | | | | 45,00 | 45,00 | 90,00 |
| INTESTATARIO BONIFICO | | DI BIASE Mario c.f. DBS MRA 42C03 E558 A | 03/03/1942 Lettomanoppello(PE) | CONTRADA C DA PASTINE 65020 - LETTOMANOPPELLO (PE) | CODICE IBAN | IT 76 O 07601 15400 000081175886 | IT 14 O 05387 77680 000002440242 | IND SERV 65Ls FG4 P LLE 475-79-1331 | CAUSALE BONIFICO | CAUSALE BONIFICO | IND SERV 66Ls FG4 P LLE 59-83-85 | IND SERV 66Ls FG4 P LLE 59-83-85 | IND SERV 66Ls FG4 P LLE 59-83-85 | IND SERV 66Ls FG4 P LLE 59-83-85 | IND SERV 66Ls FG4 P LLE 59-83-85 | IMPORTO BONIFICO | IMPORTO BONIFICO | 105,00 |

2.a(Ls)_PAG= 13V-32(1) PP D_Serv Lettom.Ord Pag

ESTENDIMENTO DELL'IMPIANTO IRRIGUO CONSORTILE NEL COMUNE DI LETTOMANOPELLO (PE) CON DERIVAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E DI SORGENTI DAL CORPO FRANA DI SCORRIMENTO TRASLATIVO IN ATTO A VALLE DEL CENTRO ANTICO DEL COMUNE - INTERVENTO (4)

Piano Particolare Descrittivo Servitù Lettomanoppello – Ordinanza di Pagamento N.2.a(Ls)_PAG

COMUNE DI LETTOMANOPELLO

| N° Ordine | N° Pratica | DITTA | Data e luogo di nascita | Indirizzo | Dritti Reali | Foglio | Particella | Sup. Catastale (mq) | Cultura catastale | Cultura attuale effettiva | Servitù aree urbane (mq) | Servitù aree agricole (mq) | Destinazione aree urbane | Prezzo base serv aree urbane (euro) | Prezzo base agricole (euro) | Maggiorazioni servitù aree urbane (euro) | Maggiorazioni servitù aree agricole (euro) | Totale Generale (euro) |
|-----------|------------|---|--|---|---|----------------------------------|------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|------------------------|
| 42 | 67Ls | DI BIASE Mario c.f. DBS MFA 42C03 E558 A SCURCI Antonietta c.f. SCR NNT 43B53 E892 F | 03/03/1942 Lettomanoppello(PE) 13/02/1943 Manoppello(PE) | CONTRADA C DA PASTINE 65020 - LETTOMANOPELLO (PE) VIA PASTINE 16 - 65020 - LETTOMANOPELLO (PE) | Prop 1/2 con bin Prop 1/2 con bin con Di Biase Mario | 4 | 84 | 1.410 | ULIV-SEM ARB SEM ARB | CAUSALE BONIFICO | | 30 | V.A.-D8 | 1,00 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | 30,00 |
| | | DI BIASE Mario c.f. DBS MFA 42C03 E558 A | 03/03/1942 Lettomanoppello(PE) | CONTRADA C DA PASTINE 65020 - LETTOMANOPELLO (PE) | CODICE IBAN | IT 76 O 07601 15400 000081175986 | | | | CAUSALE BONIFICO | | 50 | | | | 25,00 | 25,00 | 50,00 |
| | | DI ROSA Davide c.f. DRS DVD 86E06 C632 W DI ROSA Isabella c.f. DRS SLL 92A59 G482 P | 06/05/1986 Chieti 19/07/1982 Pescara | VIA DELLA BONIFICA 1, 65020 - ROSCIANO (PE) VIA DELLA BONIFICA 1, 65020 - ROSCIANO (PE) | Prop 1/2 Prop 1/2 | 4 | 90 | 810 | SEM ARB | CAUSALE BONIFICO | | 20 | V.A.-D8 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 20,00 |
| | | DI ROSA Davide c.f. DRS DVD 86E06 C632 W | 06/05/1986 Chieti | VIA DELLA BONIFICA 1, 65020 - ROSCIANO (PE) | CODICE IBAN | IT 97 R 05424 77330 000000070375 | | | | CAUSALE BONIFICO | | | | | | 10,00 | 10,00 | 20,00 |
| | | BLASOLI Antonietta c.f. BLS NNT 48H47 E559 P | 07/09/1948 Lettomanoppello(PE) | VIA FONTE MARTE 10 - 65020 - LETTOMANOPELLO (PE) | Prop 1/1 | 4 | 91 | 500 | VIGN | CAUSALE BONIFICO | | 20 | V.A.-D8 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 20,00 |
| | | BLASOLI Antonietta c.f. BLS NNT 48H47 E559 P | 07/09/1948 Lettomanoppello(PE) | VIA FONTE MARTE 10 - 65020 - LETTOMANOPELLO (PE) | Prop 1/1 | 4 | 93 | 1.170 | VIGN | CAUSALE BONIFICO | | 20 | V.A.-D8 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 20,00 |
| | | BLASOLI Antonietta c.f. BLS NNT 48H47 E559 P | 07/09/1948 Lettomanoppello(PE) | VIA FONTE MARTE 10 - 65020 - LETTOMANOPELLO (PE) | Prop 1/1 | 4 | 94 | 660 | SEM ARB | CAUSALE BONIFICO | | 20 | V.A.-D8 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 20,00 |
| | | BLASOLI Antonietta c.f. BLS NNT 48H47 E559 P | 07/09/1948 Lettomanoppello(PE) | VIA FONTE MARTE 10 - 65020 - LETTOMANOPELLO (PE) | Prop 1/1 | 4 | 101 | 470 | SEM ARB | CAUSALE BONIFICO | | 20 | V.A.-D8 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 20,00 |
| | | BLASOLI Antonietta c.f. BLS NNT 48H47 E559 P | 07/09/1948 Lettomanoppello(PE) | VIA FONTE MARTE 10 - 65020 - LETTOMANOPELLO (PE) | CODICE IBAN | IT 93 D 07601 15400 00 008239293 | | | | CAUSALE BONIFICO | | 80 | | | | 40,00 | 40,00 | 80,00 |
| | | BARBETTA Anna c.f. BRB NNA 00A41 E558 T BARBETTA Antonietta c.f. BRNT 00A41 E558 W BARBETTA Maria Lucia c.f. BRB NNT 50H43 E558 W BARBETTA Maria Lucia c.f. BRB MLG 00A41 E558 I BARBETTA Nunzio c.f. BRB NNZ 00A01 E558 O | 01/07/1900 Lettomanoppello(PE) 01/07/1900 Lettomanoppello(PE) 01/07/1900 Lettomanoppello(PE) 01/07/1900 Lettomanoppello(PE) | VIA COLLE DELL'ABA 84/A 65100 - CHIETI (CH) | Prop 180/5760 Prop 180/5760 Prop 405/5760 Prop 450/5760 Prop 810/5760 | 4 | 96 | 390 | SEM ARB | CAUSALE BONIFICO | | 20 | V.A.-D8 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 20,00 |
| 45 | 74Ls | BARBETTA Anna c.f. BRB NNA 00A41 E558 T BARBETTA Antonietta c.f. BRNT 00A41 E558 W BARBETTA Maria Lucia c.f. BRB NNT 50H43 E558 W BARBETTA Maria Lucia c.f. BRB MLG 00A41 E558 I BARBETTA Nunzio c.f. BRB NNZ 00A01 E558 O | 01/07/1900 Lettomanoppello(PE) 01/07/1900 Lettomanoppello(PE) 01/07/1900 Lettomanoppello(PE) 01/07/1900 Lettomanoppello(PE) | VIA COLLE DELL'ABA 84/A 65100 - CHIETI (CH) | Prop 180/5760 Prop 180/5760 Prop 405/5760 Prop 450/5760 Prop 810/5760 | 4 | 96 | 390 | SEM ARB | CAUSALE BONIFICO | | 20 | V.A.-D8 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 20,00 |

2.a(Ls)_PAG= 13V-32(1) PP D_Serv Lettom_Ord Pag

ESTENDIMENTO DELL'IMPIANTO IRRIGUO CONSORTILE NEL COMUNE DI LETTOMANOPPELLO (PE) CON DERIVAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E DI SORGENTI DAL CORPO FRANA DI SCORRIMENTO TRASLATIVO IN ATTO A VALLE DEL CENTRO ANTICO DEL COMUNE - INTERVENTO (4)

COMUNE DI LETTOMANOPPELLO Piano Particolare Descrittivo Servizi Lettomanoppello - Ordinanza di Pagamento N.2.a(Ls)_PAG

| N° Ordine | N° Pratica | DITTA | Data e luogo di nascita | Indirizzo | Dritti Reali | Foglio | Particella | Sup. Catastale (mq) | Cultura catastale | Cultura attuale | Servizi aree urbane (mq) | Servizi aree agricole (euro) | Prezzo base urbane (euro) | Prezzo base agricole (euro) | Maggiorazioni servizi aree urbane (euro) | Maggiorazioni servizi aree agricole (euro) | Totale Generale (euro) |
|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--|----------------|-----------------------------------|------------|---------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|--|------------------------|
| 0 | INTESTATARIO BONIFICO | BARBETTA Rocco | 24/12/1953 | VIA RIGORIANO 2, 65020 - LETTOMANOPPELLO (PE) | Prop. 405/5760 | IT 85 D 08747 77330 0000000401261 | | | CAUSALE BONIFICO | IND. SERV 74Ls FG4 P. LLA 96 | 20 | 10,00 | | | | 30,00 | |
| | | c.f. BRB RCC 53724 E558 T | Lettomanoppello(PE) | 01/07/1900 | Prop. 160/5760 | | | | | | | | | | | | |
| | | BARBETTA Rocco | Lettomanoppello(PE) | 01/07/1900 | Prop. 448/5760 | | | | | | | | | | | | |
| | | c.f. BLS RNN 45155 E558 G | Lettomanoppello(PE) | 01/07/1900 | Prop. 448/5760 | | | | | | | | | | | | |
| | | DI MASCO Aquile | Lettomanoppello(PE) | 01/07/1900 | Prop. 448/5760 | | | | | | | | | | | | |
| | | c.f. DNS NGL 00A01 E558 J | Lettomanoppello(PE) | 01/07/1900 | Prop. 448/5760 | | | | | | | | | | | | |
| | | DI MASCO Giovanni | Lettomanoppello(PE) | 01/07/1900 | Prop. 448/5760 | | | | | | | | | | | | |
| | | c.f. DMS GNN 00A01 E558 J | Lettomanoppello(PE) | 01/07/1900 | Prop. 448/5760 | | | | | | | | | | | | |
| | | DI MASCO Raffaele | Lettomanoppello(PE) | 01/07/1900 | Prop. 448/5760 | | | | | | | | | | | | |
| | | c.f. DMS RFL 00A01 E558 L | Lettomanoppello(PE) | 01/07/1900 | Prop. 448/5760 | | | | | | | | | | | | |
| | | DI PAOLO Reppina | Lettomanoppello(PE) | 01/07/1900 | Prop. 384/5760 | | | | | | | | | | | | |
| | | c.f. PTC RNN 00A01 E558 C | Lettomanoppello(PE) | 01/07/1900 | Prop. 384/5760 | | | | | | | | | | | | |
| | | DI PAOLO Carmine | Lettomanoppello(PE) | 01/07/1900 | Prop. 384/5760 | | | | | | | | | | | | |
| | | c.f. PTC CLL 00A01 E558 J | Lettomanoppello(PE) | 01/07/1900 | Prop. 384/5760 | | | | | | | | | | | | |
| PETACCIA Costantino | Lettomanoppello(PE) | 01/07/1900 | Prop. 384/5760 | | | | | | | | | | | | | | |
| c.f. PTC CTN 00A01 E558 V | Lettomanoppello(PE) | 01/07/1900 | Prop. 384/5760 | | | | | | | | | | | | | | |
| PETACCIA Giuseppe | Lettomanoppello(PE) | 01/07/1900 | Prop. 384/5760 | | | | | | | | | | | | | | |
| c.f. PTC GPP 00A01 E558 Q | Lettomanoppello(PE) | 01/07/1900 | Prop. 384/5760 | | | | | | | | | | | | | | |
| PETACCIA Raffaele | Lettomanoppello(PE) | 01/07/1900 | Prop. 384/5760 | | | | | | | | | | | | | | |
| c.f. PTC RFL 00A01 E558 H | Lettomanoppello(PE) | 01/07/1900 | Prop. 384/5760 | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 75Ls | Comune Di Lettomanoppello | | PIAZZA UMBERTO I 9, 65020 - LETTOMANOPPELLO (PE) | Conced 2/2 | 4 | 97 | 410 | SEM ARB | | 20 | V.A.-D8 | | | | 20,00 | |
| 0 | INTESTATARIO BONIFICO | DI ROSA Davide | 06/03/1985 | VIA DELLA BONIFICA 1, 65020 - ROSCIANO (PE) | Erf 1/2 | IT 97 R 05424 77330 000000070375 | | 1.000 | SEM ARB | CAUSALE BONIFICO | 20 | 10,00 | | | | 30,00 | |
| | | c.f. DRS SLL 82A59 G482 P | PESCARA | 19/01/1982 | Erf 1/2 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | INTESTATARIO BONIFICO | DI ROSA Davide | 06/03/1985 | VIA DELLA BONIFICA 1, 65020 - ROSCIANO (PE) | CODICE IBAN | IT 97 R 05424 77330 000000070375 | | 1.000 | SEM ARB | CAUSALE BONIFICO | 20 | 10,00 | | | | 30,00 | |
| | | c.f. DRS DVD 86E06 C632 W | CHIETI | 15/12/1945 | CODICE IBAN | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 76Ls | BLASOLI Ermia | 15/12/1945 | VIA DI SOTTO 71, 65125 - PESCARA (PE) | Prop 1/1 | 4 | 96 | 1.000 | SEM ARB | | 20 | V.A.-D8 | | | | 20,00 | |
| 0 | INTESTATARIO BONIFICO | BLASOLI Ermia | 15/12/1945 | VIA DI SOTTO 71, 65125 - PESCARA (PE) | CODICE IBAN | IT 93 D 07601 15400 001008239293 | | 1.000 | SEM ARB | CAUSALE BONIFICO | 20 | 10,00 | | | | 30,00 | |
| | | c.f. BLS RNN 45155 E558 C | Lettomanoppello(PE) | 15/12/1945 | CODICE IBAN | | | | | | | | | | | | |
| 0 | INTESTATARIO BONIFICO | CONTE Pierro Domenico | 30/03/1954 | VIA FONTE MARTE 1, 65020 - LETTOMANOPPELLO (PE) | Prop 1/1 | 4 | 99 | 680 | SEM ARB | | 20 | V.A.-D8 | | | | 20,00 | |
| | | c.f. ONI PND 54R50 E558 T | Lettomanoppello(PE) | 30/03/1954 | Prop 1/1 | 100 | 360 | SEM ARB | | 20 | V.A.-D8 | | | | | | 20,00 |

2.a(Ls)_PAG= 13V-32(1) PP D_Serv Lettom.Ord Pag

ESTENDIMENTO DELL'IMPIANTO IRRIGUO CONSORTILE NEL COMUNE DI LETTOMANOPPELLO (PE) CON DERIVAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E DI SORGENTI DAL CORPO FRANA DI SCORRIMENTO TRASLATIVO IN ATTO A VALLE DEL CENTRO ANTICO DEL COMUNE - INTERVENTO (4)

COMUNE DI LETTOMANOPPELLO - Piano Particolare Descrittivo Servizi Lettomanoppello - Ordinanza di Pagamento N.2.a(Ls)_PAG

| N° Ordine | N° Pratica | DITTA | Data e luogo di nascita | Indirizzo | Dritti Reali | Foglio | Particella | Sup. Catastale (mq) | Coltura catastale | Coltura attuale effettiva | Servite aree urbane (mq) | Servite aree agricole (mq) | Destinazione aree urbane | Prezzo base serv aree urbane (euro) | Prezzo base agricole (euro) | Maggiorazioni servite aree urbane (euro) | Maggiorazioni agricole (euro) | Totale Generale (euro) |
|-----------------------|------------|---|--|--|--|-----------------------------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|------------------------|
| INTESTATARIO BONIFICO | | CONTE Pierino Domenico c.f. CNT.PND.54H30.E558T | 30/05/1954 Lettomanoppello(PE) | VIA FONTE MARTE 1, 65020 - LETTOMANOPPELLO (PE) | CODICE IBAN | IT 54 G 05424 15421 000000268011 | | | | CAUSALE BONIFICO | | 40 | | | | | 20,00 | 40,00 |
| 49 | 78Ls | CONTE Donato c.f. CNT.DNT.40C09.E558U | 09/09/1940 Lettomanoppello(PE) | VIA MARIOLADA 16, 65015 - MONTESILVANO (PE) | Prop 1/1 | 4 | 30 | 1,200 | SEM ARB | | | 60 | V.A.-D8 | 1,00 | | 30,00 | 60,00 | |
| INTESTATARIO BONIFICO | | CONTE Donato c.f. CNT.DNT.40C09.E558U | 09/09/1940 Lettomanoppello(PE) | VIA MARIOLADA 16, 65015 - MONTESILVANO (PE) | CODICE IBAN | IT 79 V 03069 77341 074000075428 | | | | CAUSALE BONIFICO | | 60 | | | | 30,00 | 60,00 | |
| 50 | 78Ls | CONTE Rocco c.f. CNT.RCC.16T20.E558Q CONTE Rocco c.f. CNT.RCC.68L07.E558L CONTE Rocco c.f. CNT.SNT.63M15.E558S CONTE Rocco c.f. CNT.SNT.63M15.E558S PROFENNA Antonietta c.f. PRF.NNT.21B84.E558R | 20/12/1916 Lettomanoppello(PE) 07/07/1968 Lettomanoppello(PE) 19/08/1953 Lettomanoppello(PE) 24/02/1921 Lettomanoppello(PE) | DECEDEUTO IL 19/08/1997 1/2 a.a. di sane Prop 1/2 Prop 1/2 Omn 1/2 Usuf sub e per 1/2 a.a di sane | | 4 | 796 | 50 | SEM ARB | | | 20 | V.A.-D8 | 1,00 | | 10,00 | 20,00 | |
| INTESTATARIO BONIFICO | | CONTE Rocco c.f. CNT.RCC.68L07.E558L | 07/07/1968 Lettomanoppello(PE) | VIA MARELLA 2, 65020 - LETTOMANOPPELLO (PE) | CODICE IBAN | IT 78 C 05387 77420 0000000532901 | | | | CAUSALE BONIFICO | | | | | | | 10,00 | 30,00 |
| 51 | 80Ls | CONTE Rocco c.f. CNT.RCC.68L07.E558L | 07/07/1968 Lettomanoppello(PE) | VIA MARELLA 2, 65020 - LETTOMANOPPELLO (PE) | Prop 1/1 | 4 | 795 | 245 | SEM ARB | | | 40 | V.A.-D8 | 1,00 | | 20,00 | 40,00 | |
| INTESTATARIO BONIFICO | | CONTE Rocco c.f. CNT.RCC.68L07.E558L | 07/07/1968 Lettomanoppello(PE) | VIA MARELLA 2, 65020 - LETTOMANOPPELLO (PE) | CODICE IBAN | IT 78 C 05387 77420 0000000532901 | | | | CAUSALE BONIFICO | | 40 | | | | 20,00 | 40,00 | |
| 52 | 81Ls | BARBETTA Anna Maria c.f. BRB.NMR.64L57.E558V BARBETTA Antonio c.f. BRB.NTN.65B18.E558I BARBETTA Viviana c.f. BRB.VVN.69A47.E558S BLASIOLI Paolo c.f. BLS.PLA.60511.E558V | 17/07/1964 Lettomanoppello(PE) 18/02/1965 Lettomanoppello(PE) 07/07/1969 Lettomanoppello(PE) 11/02/1960 Lettomanoppello(PE) | VIA VALLE 91, 65020 - LETTOMANOPPELLO (PE) VIA FONTE GAUTERIO 16/A, 65020 - LETTOMANOPPELLO (PE) VIA FONTE GAUTERIO 16/A, 65020 - LETTOMANOPPELLO (PE) VIA VALLE 91, 65020 - LETTOMANOPPELLO (PE) | Prop 1/4 con ben Prop 1/4 con ben Prop 1/4 con ben Prop 1/4 con ben | 4 | 438 | 1,670 | SEM ARB | | | 60 | V.A.-D8 | 1,00 | | 30,00 | 60,00 | |
| | | | | | | | 431 | 900 | SEM | | 30 | | Compl e riquallif | 10,65 | | 31,95 | 319,50 | |
| | | | | | | | 441 | 450 | S.A. | | 30 | | V.A. D8 | | | 35,00 | 70,00 | |
| INTESTATARIO BONIFICO | | BLASIOLI Paolo c.f. BLS.PLA.60511.E558V | 11/02/1960 Lettomanoppello(PE) | VIA VALLE 91, 65020 - LETTOMANOPPELLO (PE) | CODICE IBAN | IT 36 N 05424 77310 000000109706 | | | | CAUSALE BONIFICO | | 130 | | | | 95,95 | 449,50 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 546,45 | |

2.a(Ls)_PAG= 13V-32(1) PP D_Serv Lettom_Ord Pag

ESTENDIMENTO DELL'IMPIANTO IRRIGUO CONSORTILE NEL COMUNE DI LETTOMANOPPELLO (PE) CON DERIVAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E DI SORGENTI DAL CORPO FRANA DI SCORRIMENTO TRASLATIVO IN ATTO A VALLE DEL CENTRO ANTICO DEL COMUNE - INTERVENTO (4)

COMUNE DI LETTOMANOPPELLO Piano Particolare Descrittivo Servizi Lettomanoppello – Ordinanza di Pagamento N.2.a(Ls)_PAG

| N° Ordine | N° Pratica | DITTA | Data e luogo di nascita | Indirizzo | Dritti Reali | Foglio | Particella | Sup. Catastale (mq) | Cultura colatale | Cultura attuale | Servizi aree urbane (mq) | Servizi aree agricole (mq) | Destinazione aree urbane | Prezzo base urbane (euro) | Prezzo base agricole (euro) | Maggiorazioni urbane (euro) | Maggiorazioni agricole (euro) | Totale Generale (euro) |
|-----------------------|------------|--|------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 53 | 82Ls | DI BIASE Costantino c.f. DBS CTN 68C09 E558 H | 06/03/1968 Lettomanoppello(PE) | VIA FONTE MARTE , 65020 - LETTOMANOPPELLO (PE) | Prop 1/1 beni pers | 1 | 477 | 700 | SEM | | 50 | | Compl e irriguif | 10,65 | | 53,25 | 532,50 | |
| | | | | | | | 923 | 9165 | SEM IRRIG- ULIV | | 110 | | Compl e irriguif | 10,65 | | 117,15 | 1.171,50 | |
| | | | | | | | 923 | 9165 | SEM IRRIG- ULIV | | 160 | | V.A-D8 | 1,00 | | 35,00 | 70,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 205,40 | 1.774,00 | |
| INTESTATARIO BONIFICO | | DI BIASE Costantino c.f. DBS CTN 68C09 E558 H | 06/03/1968 Lettomanoppello(PE) | VIA FONTE MARTE , 65020 - LETTOMANOPPELLO (PE) | CODICE IBAN | IT 37 M 07601 15400 000005416052 | | | CAUSALE BONIFICO | | | | IND SERV 82Ls FG1 P LLE 477-923 | | | IMPORTO BONIFICO | 1979,40 | |
| 54 | 85Ls | ANTONUCCI Clelia c.f. NTN CLL 64A49 1462 V | 09/07/1964 Scarfè(PE) | CONTRADA MACINE 3 , 65020 - TURRIVALIGNANI (PE) | Prop 1/1 beni pers | 3 | 239 | 2.900 | SEM ARB | | | 120 | V.A-D8 | 1,00 | | 60,00 | 120,00 | |
| INTESTATARIO BONIFICO | | ANTONUCCI Clelia c.f. NTN CLL 64A49 1462 V | 09/07/1964 Scarfè(PE) | CONTRADA MACINE 3 , 65020 - TURRIVALIGNANI (PE) | CODICE IBAN | IT 94 X 07601 15400 000019054600 | | | CAUSALE BONIFICO | | | | IND SERV 85Ls FG3 P LLA 239 | | | IMPORTO BONIFICO | 160,00 | |
| 55 | 86Ls | Comune di Lettomanoppello 00254240892 | Sede in Lettomanoppello (PE) | PIAZZA UMBERTO 19 , 65020 LETTOMANOPPELLO(PE) | CONCED | 5 | 503 | 530 | SEM ARB | | | 200 | V.A-D7 | 1,00 | | 100,00 | 200,00 | |
| | | DI BIASE David c.f. DBS TZN 64P21 E558 F | 07/05/1967 Lettomanoppello (PE) | | Eur 1/6 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DI BIASE Luigi c.f. DBS LVE 62524 E558 S | 21/01/1939 Lettomanoppello (PE) | | Eur 1/6 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DI BIASE Luigi c.f. DBS LCU 39A21 E558 W | 21/01/1939 Lettomanoppello (PE) | | Eur 1/6 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DI BIASE Marcello c.f. DBS MCL 74H45 E558 C | 05/06/1974 Lettomanoppello(PE) | | Eur 1/6 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DI BIASE Tiziano c.f. DBS TZN 64P21 E558 K | 21/09/1964 Lettomanoppello (PE) | | Eur 1/6 | | | | | | | | | | | | | |
| INTESTATARIO BONIFICO | | DI BIASE Tiziano c.f. DBS TZN 64P21 E558 K | 21/09/1964 Lettomanoppello(PE) | | CODICE IBAN | IT 85 H 05387 77330 00000505140 | | | CAUSALE BONIFICO | | | | IND SERV 86Ls FGS P LLA 503 | | | 100,00 | 300,00 | 18.927,78 |

E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

PIANO RESILIENZA 2019-2020 Ricostruzione elettrodotto aereo in media tensione a 20 kVn. denominato "Ferroni" Lotto 1 , nel Comune di Bellante (TE), rif. Atlante.

e-distribuzione S.p.A.
Infrastrutture e Reti Italia
Area Adriatica – Sviluppo Rete
Autorizzazioni e Patrimonio Industriale

Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

Oggetto **PIANO RESILIENZA 2019-2020** Ricostruzione elettrodotto aereo in media tensione a 20 kVn. denominato "Ferroni" Lotto 1, nel Comune di Bellante (TE), rif. Atlante D52G190189;
rif. Pratica e-distribuzione DNI/2037976

La **e-distribuzione spa** -Infrastrutture e Reti - Area Adriatica - Sviluppo Rete – Autorizzazioni e Patrimonio Industriale, ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

RENDE NOTO

che nel Piano Resilienza 2019-2020, ha in programma la Ricostruzione elettrodotto in media tensione a 20 kVn. "Ferroni " Lotto 1, in cavo aereo nel Comune di Bellante (Te)

La ricostruzione interesserà:

Comune di Bellante:

- Fondi Privati: Ricadenti nei fogli n°23-29-30-39-44-45-46-48

Si rende noto altresì:

che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A. con sede Via Tenente Casale y Figoraa, 39 70123 BARI, C.F. e P.I. 05779711000, con recapito territoriale presso l'Ufficio Tecnico dell'Aquila (AQ), in Via campo di Pile, sn – 66700 L'Aquila (AQ), referente dell'iter autorizzativo, sig. Taraschi Domenico, tel.328-9743810

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia dell'Aquila – Settore 5, Servizio Territorio e Urbanistica, via Saragat, località Campo di Pile – 67100 L'Aquila, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza.

Nicola Amodio
Il Responsabile

Costruzione ed esercizio di linea MT interrata a 20 kV della lunghezza complessiva di 1900 mt, nel Comune di Picciano (PE), la quale consentirà il miglioramento della qualità del servizio elettrico del comprensorio interessato.

e-distribuzione

Infrastrutture e Reti Italia

Area Adriatica

Sviluppo Rete – Progettazione Lavori

Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

La Società e-distribuzione Spa- Infrastrutture e reti Italia-Area Adriatica-Sviluppo Rete-Progettazione-Lavori, ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

RENDE NOTO

Che ha in progetto la Costruzione ed esercizio di linea MT interrata a 20 kV della lunghezza complessiva di 1900 mt, nel comune di Picciano (PE), la quale consentirà il miglioramento della qualità del servizio elettrico del comprensorio interessato. AUT_2133216 ATLANTE- D52F190236

Ai sensi degli artt. n.5; n.6; n.7 e n.11 delle sopra richiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia di Pescara, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

Bari, 16/04/2020

F.to

Il Responsabile
Domenico Ferrigni



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it